

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 novembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149.

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020.

Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo». (20A06069)..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2020.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello. (20A06071)..... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Ceresio e nomina del commissario straordinario. (20A06070)..... Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 29 ottobre 2020.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. (20A06126)..... Pag. 28



Ministero della salute

DECRETO 12 ottobre 2020.

Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Musa», in Torino. (20A06029). *Pag.* 29

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2020.

Iscrizione della denominazione «Colatura di alici di Cetara» DOP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (20A05953). *Pag.* 29

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 12 ottobre 2020.

Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche. (20A06147) *Pag.* 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 26 ottobre 2020.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 9/2020). (20A05968) *Pag.* 39

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 29 settembre 2020.

Approvazione dell'atto di indirizzo per le attività di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 55/2020). (20A06068) *Pag.* 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tractana» (20A05969) *Pag.* 60

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Ubertini». (20A06073). *Pag.* 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact Lat» (20A06074). *Pag.* 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Brufen» e «Pantorc». (20A06075). *Pag.* 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Congescor» e «Lansox». (20A06076). *Pag.* 61

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2020-2024, della Riserva naturale statale di Torre Guaceto, ricadente nel territorio della Regione Puglia. (20A06019) *Pag.* 62

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2018-2022, del Parco nazionale del Pollino, ricadente nel territorio della Regione Basilicata e della Regione Calabria. (20A06020) *Pag.* 62

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2019-2023, del Parco nazionale dei Monti Sibillini, ricadente nel territorio della Regione Marche e della Regione Umbria. (20A06021) *Pag.* 62

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali: «Grotticelle», «Coste Castello», «Metaponto», «I Piscioni», «Monte Crocchia», «Agromonte Spacciaboschi», ricadenti nel territorio della Regione Basilicata. (20A06022). *Pag.* 62

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2020-2024, della Riserva naturale statale Tenuta di Castelporziano, ricadente nel territorio della Regione Lazio. (20A06023). *Pag.* 62



Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2018-2022, del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri e Lagonegrese, ricadente nel territorio della Regione Basilicata. (20A06024) Pag. 62

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2019-2023, della Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nel territorio della Regione Lazio. (20A06025) Pag. 62

Ministero dell'università e della ricerca

Comunicato relativo al nuovo cronoprogramma concernente il concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020. (20A06176) .. Pag. 62

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06067) Pag. 63

Destituzione dall'esercizio delle funzioni notari-
li (20A06111) Pag. 63

Ministero della salute

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35». (20A06157) Pag. 63

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06158) Pag. 63

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte 23 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06159) Pag. 63

Presidenza del Consiglio dei ministri

Nomina della prof.ssa Rosanna Nisticò a commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della zona economica speciale nella Regione Calabria. (20A06072) Pag. 63





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149.

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1.

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

1. L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. Il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 no-



vembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 2.

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 3.

Controlli antimafia

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Art. 4.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.



Art. 5.

Cancellazione della seconda rata IMU

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 6.

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazio-

nale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 7.

Sospensione dei versamenti tributari

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della



Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 8.

Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

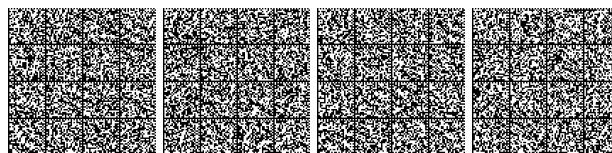
Art. 9.

Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le» sono sostituite dalle seguenti: «Le»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un con-



tributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.».

Art. 10.

Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «la professione sanitaria infermieristica» sono sostituite dalle seguenti: «le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 11.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.



Art. 12.

Misure in materia di integrazione salariale

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 14.

Bonus baby-sitting

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno



diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 15.

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 16.

Rifinanziamento Caf

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.



Art. 17.

Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

“ALLEGATO XLVII**INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO**

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto



		del rischio	
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”;



ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

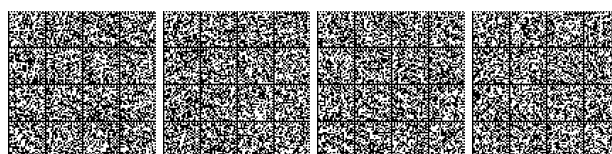
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in	No	Raccomandato	Sì



modo da consentire la fumigazione			
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			



17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «o scaduti nelle annualità 2018 e 2019,» e dopo le parole «sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 19.

Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL

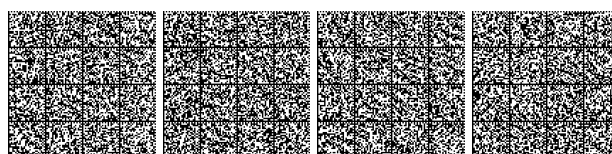
1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 20.

Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.



TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 21.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. È abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 22.

Quarta gamma

1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

«Art. 58-bis (*Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta*). — 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.»

Art. 23.

Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.



5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24.

Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia

di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 25.

Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 26.

Differimento entrata in vigore class-action

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi».

Art. 27.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021».

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata



di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Art. 28.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 29.

Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

1. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche».

Art. 30.

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.».



TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.

2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.

3. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

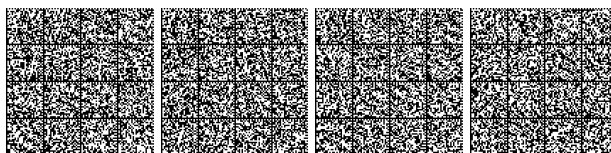
GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



Allegato 1 (Articolo 1)**(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)**

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%



Codice ATECO	%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

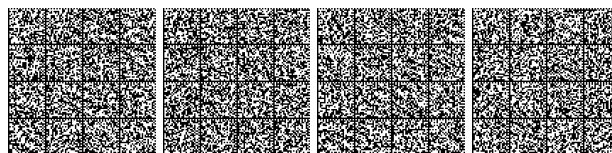


Allegato 2 (Articolo 2)**(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)**

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

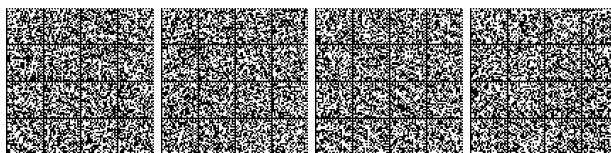


Codice ATECO	Descrizione	%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%



ALLEGATO 3 (Articolo 21)**CODICI ATECO**

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020.

Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il codice della protezione civile;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera g) del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018 che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, individua le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, concernenti il rafforzamento e la razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia, nonché l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e del comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e, in particolare, il comma 557, che disciplina lo statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018 che, in attuazione dell'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 2017, ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia, con il compito, tra gli altri, di predisporre lo statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del citato comma 557, della legge n. 205 del 2017;

Visto lo schema di statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo predisposto dal comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia nella riunione del 31 ottobre 2018;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che sullo schema di statuto predisposto dal comitato sono state apportate alcune modifiche in esito a riunioni di coordinamento tra le amministrazioni interessate all'attuazione della normativa sopra citata;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo statuto dell'Agenzia ItaliaMeteo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello Statuto

1. È approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Compiti di vigilanza

1. Il Ministro dell'università e della ricerca esercita i compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull'Agenzia ItaliaMeteo.

2. Il comitato di indirizzo esercita la vigilanza tecnico-scientifica sull'Agenzia ItaliaMeteo e ne formula le linee strategiche; il comitato di indirizzo può delegare a una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente, la vigilanza sulle attività correlate ai compiti di cui all'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 settembre 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2357

ALLEGATO

AGENZIA ITALIAMETEO STATUTO

Art. 1.

Natura giuridica e sede legale

1. L'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è agenzia di diritto pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.



2. L'Agenzia ha sede in Bologna e può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, delle strutture poste a disposizione dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e dalle province autonome che operano nel settore della meteorologia e climatologia.

3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento di organizzazione.

Art. 2.

Missione e compiti

1. L'Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e di ricerca e sviluppo nel settore della meteorologia e climatologia ed esprime una posizione unitaria nazionale nelle organizzazioni internazionali di settore, fatte salve la rappresentanza di cui all'art. 1, comma 549 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quella di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1986, n. 265.

2. L'Agenzia costituisce il riferimento ufficiale per i dati meteo italiani ed opera, in collaborazione con i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che operano nel settore della meteorologia e climatologia, di seguito «enti meteo», quale centro di elaborazione e produzione di servizi generali di interesse comune, nonché organo di coordinamento preposto alla gestione dei dati meteorologici e climatologici ufficiali.

3. L'Agenzia, tenuto conto delle linee strategiche fissate dal comitato di indirizzo di cui all'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito «Comitato», svolge i compiti previsti dalla legge anche in raccordo con le regioni e con le province autonome, perseguendo la razionalizzazione, la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche e marine e della climatologia e nel settore della ricerca applicata in materia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale.

4. L'Agenzia, nel perseguire i propri compiti istituzionali, e nell'ambito delle attività di coordinamento di cui al comma 558 della legge n. 205 del 2017, al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico, provvede inoltre a:

a. realizzare e distribuire prodotti e servizi meteorologici e climatici di rilevanza nazionale e globale, fra cui i sistemi di monitoraggio da remoto e da reti convenzionali, la modellistica e la climatologia nazionali;

b. gestire e contribuire anche finanziariamente alla gestione di reti, infrastrutture e impianti di rilevanza nazionale;

c. assicurare il monitoraggio e la previsione dell'evoluzione degli eventi meteorologici in atto a scala nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 691-*bis* del codice della navigazione, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dalle reti sviluppando specifici strumenti e procedure;

d. promuovere l'omogeneità e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti alla collettività dagli enti meteo anche tramite l'adozione di *standard* minimi comuni;

e. condividere con gli enti meteo *standard* uniformi per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale;

f. rendere disponibili agli enti meteo prodotti e servizi di interesse comune assicurandone la disponibilità, l'integrità e la riservatezza attraverso l'adozione di adeguate misure per la sicurezza relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

g. raccogliere i dati osservativi, le previsioni, le simulazioni che gli enti meteo trasmettono e a ridistribuire agli stessi enti meteo dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche e valutazioni climatologiche;

h. concordare con gli enti meteo le modalità di trasmissione e di scambio dei dati e la misura del contributo dell'agenzia alle spese di gestione e manutenzione delle reti che garantiscono gli *standard* qualitativi, ovvero l'eventuale cessione delle reti all'agenzia;

i. concordare con gli enti meteo l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo ed informatiche e degli archivi dei dati;

j. promuovere e assicurare la partecipazione e la rappresentanza del Paese ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali, favorendo l'accesso ai fondi europei erogati su progetti in materia di meteorologia e climatologia, anche con finalità e obiettivi locali, attraverso il supporto alle attività dei servizi meteorologici regionali;

k. promuovere e svolgere attività di ricerca e sviluppo applicate di settore;

l. definire la «*data policy*» dei dati e dei prodotti meteorologici e climatologici, omogenea sul territorio nazionale, previa approvazione del comitato;

m. accrescere le conoscenze della collettività mediante attività di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche *post-universitaria*;

n. offrire prodotti e servizi di meteorologia operativa in via sussidiaria anche a scala locale, nelle aree del territorio nazionale ove non operino a tal fine altri enti meteo.

5. Per gli aspetti riguardanti l'allertamento e la gestione del rischio meteo-idrogeologico nei settori delle previsioni, del monitoraggio e della sorveglianza meteorologici, sono fatte salve le specifiche competenze del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e quelle dei centri funzionali decentrati istituiti ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.

Art. 3.

Convenzioni

1. L'Agenzia e il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato e il Ministro dell'università e della ricerca, stipulano ogni tre anni, in conformità all'art. 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo n. 300 del 1999, una convenzione nella quale sono definiti:

a. i servizi dovuti ai sensi del piano triennale delle attività di cui all'art. 10;

b. le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare conformemente alle linee strategiche elaborate dal comitato;

c. le risorse disponibili, l'entità e le modalità dei finanziamenti per l'Agenzia;

d. gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione;

e. gli elementi di valutazione dell'operato del direttore.

2. L'Agenzia stipula convenzioni di sistema con gli enti meteo.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

a. il direttore dell'Agenzia;

b. il comitato direttivo;

c. il collegio dei revisori dei conti.

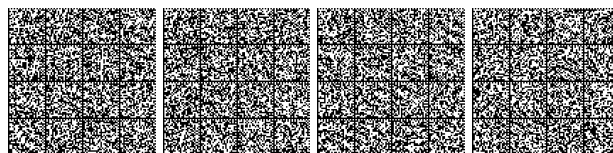
Art. 5.

Il direttore dell'Agenzia

1. L'incarico di direttore dell'Agenzia, di seguito «direttore», è conferito, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il comitato e il Ministro dell'università e della ricerca. Il direttore dell'Agenzia è scelto tra soggetti dotati di elevata professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nel settore della meteorologia e climatologia. L'incarico ha durata triennale ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti posti in capo all'Agenzia. Il trattamento economico complessivo del direttore non può essere superiore a quello massimo previsto per i Capi Dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il direttore non può essere contemporaneamente anche membro del comitato.

2. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a. presiede il comitato direttivo;



b. predispone e sottopone al Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del comitato, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c. predispone e sottopone all'approvazione del comitato e attua il Piano triennale delle attività, di seguito PTA, di cui all'art. 10 e i relativi aggiornamenti annuali, trasmettendoli al Ministro dell'università e della ricerca;

d. definisce gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dal PTA e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

e. stipula la convenzione di cui all'art. 3, comma 1, nonché le altre convenzioni per conto dell'Agenzia;

f. svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture dell'Agenzia;

g. pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;

h. adotta e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il comitato di indirizzo, i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia;

i. adotta e sottopone all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilità e di bilancio dell'agenzia. Il regolamento interno di contabilità è ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici e disciplina in dettaglio le modalità di redazione del bilancio di previsione, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, in conformità alla disciplina vigente ed ai principi generali previsti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011;

j. assicura le misure di coordinamento con i direttori e i rappresentanti degli enti meteoro;

k. pone in essere, d'intesa con gli enti meteoro interessati, le idonee azioni ed adotta le adeguate misure al fine di assicurare la resilienza dell'infrastruttura informatica di coordinamento degli enti meteoro e di raccordare le capacità di risposta delle singole amministrazioni e superare le problematiche di interdipendenza ed effetti «domino»;

l. assicura l'attività di supporto dell'agenzia nei confronti delle amministrazioni destinatarie dei servizi;

m. promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti i compiti, gli obiettivi e le attività dell'Agenzia;

n. provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dai contratti collettivi delle funzioni centrali, alle nomine dei dirigenti e alla definizione dei relativi incarichi, responsabilità ed eventuali deleghe;

o. richiede pareri alle autorità amministrative indipendenti e agli organi istituzionali di consulenza giuridica e tecnica su questioni di particolare rilevanza;

p. può proporre al comitato le modifiche allo statuto dell'Agenzia.

3. Le attribuzioni del direttore, in caso di assenza dal servizio, impedimento o cessazione a qualunque titolo dall'incarico, sono esercitate dal direttore vicario per l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili. Il direttore vicario è nominato dal direttore fra i dirigenti dell'Agenzia. Nel caso di contemporanea assenza del direttore e del direttore vicario, gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal dirigente con maggiore anzianità di servizio.

4. Il direttore, se dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni e il relativo trattamento giuridico e economico omnicomprensivo sono determinati con contratto individuale di lavoro.

Art. 6.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal direttore e dai quattro dirigenti dell'Agenzia.

2. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore e, con proprio regolamento, stabilisce le disposizioni per il suo funzionamento.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia. Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e da un membro designato dal Ministro dell'università e della ricerca. Un membro supplente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del collegio dei revisori sono scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.

2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 2403 del codice civile per quanto applicabile.

3. I componenti del collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività attinenti alle competenze dell'agenzia o a quelle di altri organismi che svolgono compiti collegati alle attività dell'Agenzia.

4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

5. Il collegio dei revisori dei conti:

a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;

c. esamina e controlla il bilancio;

d. accerta periodicamente la consistenza di cassa;

e. redige le relazioni di propria competenza;

f. può chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

g. svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo n. 123 del 2011;

h. esercita ogni altro compito relativo alle funzioni in materia di revisione dei conti.

Art. 8.

Sistema dei controlli

1. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Le attività di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

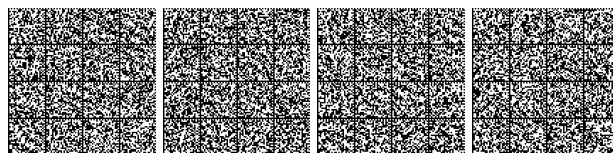
3. Le risultanze delle attività di controllo interno sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca, anche ai fini della valutazione dell'operato del direttore.

Art. 9.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche nonché dal contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali, considerando, per il personale non dirigente, il trattamento economico previsto per il personale dei ministeri, nonché, per il personale dirigente, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della corrispondente area dirigenziale.

2. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cinquantadue unità complessive, di cui quattro dirigenti di seconda fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Art. 10.

Piani di attività

1. Il piano triennale dell'Agenzia è predisposto e aggiornato annualmente dal direttore dell'agenzia, sulla base delle linee strategiche elaborate dal comitato. Il PTA definisce i programmi e le attività, gli obiettivi operativi, la pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del personale, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.

2. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono trasmessi entro il 15 settembre di ciascun anno al comitato che provvede alla approvazione degli stessi entro i successivi trenta giorni.

3. Il PTA è adottato dal direttore entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla annualità in cui il piano ha efficacia.

Art. 11.

Bilancio

1. L'Agenzia dispone di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Le delibere di adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono trasmesse entro dieci giorni dalla data di adozione delle delibere stesse al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

3. Sulla base del PTA, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore, previo parere del comitato e del collegio dei revisori dei conti, adotta il bilancio preventivo per l'anno successivo. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo ovvero indica le motivazioni della eventuale mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministero dell'università e della ricerca, entro i successivi quindici giorni. Il bilancio preventivo approvato è trasmesso al comitato.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il direttore adotta il conto consuntivo dell'anno precedente. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'università e della ricerca approva il conto consuntivo ovvero indica le motivazioni della mancata approvazione. In tal caso, il direttore entro i successivi quindici giorni si conforma. Il conto consuntivo approvato, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso anche al comitato.

5. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Art. 12.

Risorse finanziarie dell'agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a. finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
- b. gli eventuali corrispettivi per i servizi erogati sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- c. altri proventi patrimoniali e di gestione;
- d. proventi derivanti da cessione onerosa di prodotti e servizi;
- e. risorse economiche derivanti da partecipazione a progetti e altre iniziative internazionali, dell'Unione europea e nazionali.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

DOTAZIONE ORGANICA ITALIAMETEO

Dirigenti

Dirigenti di seconda fascia	4
-----------------------------	---

Personale - Aree funzionali

	Area I	Area II	Area III
48 Unità	2	5	41

20A06069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 ottobre 2020.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Esther Mammano, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Federica Nicolosi e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Concetta Maria Musca;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;



Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello (Palermo), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2020
Interno, foglio n. 2856

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di San Cipirello (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 26 giugno 2019, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria, che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Palermo, con relazione del 25 settembre 2020, ha riferito sull'attività svolta e sui positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario rappresentando, tuttavia, che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa; pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del Comune di San Cipirello e le attività fin qui avviate dalla commissione straordinaria sono stati oggetto di approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 24 settembre 2020, integrato per l'occasione con la partecipazione del rappresentante della procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a conclusione del quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore periodo previsto dalla legge.

Il prefetto riferisce che l'attività della commissione straordinaria è stata sin dall'inizio improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato, attraverso iniziative rivolte a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa nonché a interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita dell'ente e con il prioritario obiettivo di ricostruire il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria ha in primo luogo attivato il procedimento volto all'aggiornamento del piano di protezione civile comunale, risalente ai primi anni '90 e mai adeguato alle mutazioni del contesto locale. A tal fine, è stata stipulata una convenzione con un comune limothro per avvalersi della collaborazione di un tecnico per la redazione del nuovo piano e, inoltre, è stato affidato a una associazione di volontariato, iscritta nel registro regionale del volontariato di protezione civile, le attività di prevenzione incendi e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza.

In considerazione della riscontrata necessità di rafforzare l'operatività dei servizi sociali comunali, la commissione ha altresì disposto una diversa organizzazione del personale addetto nonché l'assunzione, a tempo indeterminato, di un assistente sociale. Ciò ha consentito di avviare un percorso di monitoraggio di tutte le attività seguite dal settore, provvedendo anche a informatizzare l'archivio di quell'ufficio; è stato, poi, adottato un nuovo regolamento comunale istitutivo di un albo delle associazioni operanti sul territorio che hanno collaborato con l'ente nella realizzazione di diverse iniziative di carattere culturale; infine, è stato attivato il c.d. «carrello solidale» avente lo scopo di distribuire generi di prima necessità ai cittadini in stato di bisogno.

Particolare attenzione è stata riservata al progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) attivato dal comune. La commissione straordinaria ha effettuato diverse visite ispettive alle strutture utilizzate per l'accoglienza e per la gestione dei servizi resi agli ospiti, rilevando diverse irregolarità immediatamente contestate all'ente attuatore, tra le quali anche l'inagibilità di alcuni locali; il costante controllo operato dall'organo di gestione straordinaria - tuttora in corso - che ha comportato, tra altro, l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei funzionari comunali responsabili del progetto e la dismissione di strutture inagibili. Le iniziative intraprese in questo settore hanno consentito di ottenere un complessivo miglioramento della qualità dei servizi offerti ai migranti.

Particolare attenzione è stata posta al settore economico-finanziario dell'ente, nel quale è stato riscontrato un diffuso disordine nell'esercizio corrente delle pratiche amministrative, una scarsa propensione all'efficiente gestione delle risorse disponibili e una modesta capacità di riscossione delle imposte comunali, soprattutto della Tari. Al fine di porre rimedio alle criticità rilevate, la tema commissariale ha adottato appositi regolamenti comunali, tutti finalizzati al miglioramento della capacità di riscossione dei tributi, al recupero delle risorse - così riducendo l'area di evasione - all'implementazione delle dotazioni informatiche del servizio e alla riqualificazione della professionalità del personale addetto. L'eventuale proroga della gestione commissariale consentirà di portare a termine la riorganizzazione di servizi così delicati e quindi di consolidare i risultati finora raggiunti.

Nello stesso settore la commissione straordinaria, sopperendo al ritardo della passata amministrazione, ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021 e il rendiconto di gestione relativo all'anno 2018. Inoltre ha deliberato il bilancio di previsione 2020/2022. Grazie alle diverse iniziative assunte nel settore economico-finanziario l'ente ha recuperato le condizioni di equilibrio di bilancio con un miglioramento complessivo della situazione finanziaria.

L'attività di riorganizzazione del comune ha interessato anche il settore che si occupa del patrimonio comunale, dove sono state riscontrate numerose irregolarità per il cui superamento la commissione ha adottato nuove disposizioni regolamentari, avviando, altresì la ricognizione complessiva dei beni comunali con il fine di determinarne l'esatta consistenza. Tale attività ha consentito poi di approvare un apposito piano per le alienazioni e la valorizzazione di tali beni. Per il perfezionamento delle iniziative intraprese è opportuno che la gestione commissariale prosegua ulteriormente al fine di indirizzare e soprattutto di vigilare affinché gli uffici comunali si impegnino per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in particolare sulle azioni di recupero dei canoni di locazione e di rilascio degli immobili comunali affittati a privati.

La commissione straordinaria ha avviato, altresì, le procedure preordinate all'adozione del nuovo piano urbanistico comunale, in quanto il documento vigente, risalente all'anno 2007, non risulta idoneo a garantire la corretta gestione urbanistica del territorio; a tal fine, la tema commissariale si è data l'obiettivo di approvare, entro il primo semestre del 2021, lo schema di massima del PUC; inoltre ha programmato il riordino degli archivi comunali del settore dell'edilizia privata e ha definito un programma di riduzione dell'arretrato accumulato nelle pratiche di condono edilizio relative alle sanatorie degli anni 1985, 1994 e 2003, il che consentirà anche di introitare nelle casse comunali le connesse risorse.



Per rafforzare l'attività di contrasto dell'abusivismo edilizio è stato istituito un apposito ufficio e nel contempo è stato approvato il regolamento che disciplina l'applicazione delle sanzioni e le inottemperanze alle ordinanze di demolizione emanate ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; nel contempo, sono state impartite direttive alla polizia municipale per intensificare l'attività di vigilanza sul territorio comunale.

Un generale disordine amministrativo e numerose irregolarità sono stati riscontrati nella gestione dei servizi cimiteriali, tanto da indurre l'organo straordinario a costituire un apposito gruppo di lavoro cui è stato affidato il compito di redigere la planimetria dell'area cimiteriale, di aggiornare i dati dei titolari delle relative concessioni e di verificare la regolarità dei pagamenti dei relativi oneri.

Il Comune di San Cipirello è inoltre beneficiario di cospicui finanziamenti per la realizzazione di numerose opere pubbliche, per le quali l'organo commissariale ha già avviato le relative procedure di gara per la progettazione o per l'esecuzione. In considerazione dell'importo complessivo di tali finanziamenti pubblici, ammontanti a circa 9,5 milioni di euro, si ritiene necessario che la commissione straordinaria continui a seguire tali procedure, trattandosi di attività sulle quali notoriamente gravitano gli interessi delle organizzazioni mafiose.

Si evidenzia infine che l'organo commissariale sin dalle prime fasi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha aperto un nuovo canale di comunicazione con la cittadinanza, formalizzando con apposito regolamento comunale l'uso dei principali «social»; ciò ha migliorato e velocizzato l'informazione diretta all'utenza la quale è stata costantemente resa edotta delle principali disposizioni emanate per l'emergenza sanitaria in corso e delle iniziative di assistenza rivolta alla popolazione residente; tale mezzo di comunicazione è stato utilizzato anche per la promozione turistica del Comune di San Cipirello.

Le numerose iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario non sono, quindi, tutte compiute, per cui il prefetto di Palermo, nella richiamata relazione, ha auspicato la proroga di sei mesi dell'attività della commissione straordinaria.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello (Palermo), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 12 ottobre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A06071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Ceresio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Porto Ceresio (Varese);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Ceresio (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Federica Crupi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Ceresio (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 settembre 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 settembre 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Ceresio (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Federica Crupi, in servizio presso la Prefettura di Varese.

Roma, 12 ottobre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A06070



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2020.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-bis del predetto art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che l'Acquedotto Pugliese S.p.a., interamente partecipata dalla Regione Puglia, gestisce il servizio idrico integrato nell'ATO Unico Puglia;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 che, all'art. 1, ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni con la denominazione di Acquedotto Pugliese S.p.a. e, all'art. 2, ha affidato alla predetta società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso;

Visto l'art. 1, comma 906 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il termine, di cui al citato art. 2 del decreto legislativo n. 141 del 1999, al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 24, comma 1-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2023;

Vista la nota n. 44272 del 27 maggio 2019, con la quale l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Puglia;

Vista la nota n. 58408 dell'11 luglio 2019, con la quale l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha integrato la documentazione a supporto della propria richiesta di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato;

Vista la nota n. 83263 del 18 ottobre 2019, con la quale l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha fornito i richiesti chiarimenti in merito all'ambito territoriale di propria competenza;

Vista la deliberazione n. 1170 del 18 luglio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 7 agosto 2017, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali delle società partecipate dalla Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, all'ente Agenzia delle entrate-riscossione;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 79016 del 1° giugno 2020;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;



Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., interamente partecipata dalla Regione Puglia, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato nell'ATO Unico Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

20A06126

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2020.

Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Musa», in Tornolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015 recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 883;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1998, n. 3118-073, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Reale» in Comune di Tornolo (Parma);

Visto il decreto dirigenziale del 17 novembre 2008, n. 3855, con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Reale» di Tornolo (Parma) in «Musa»;

Visto il decreto dirigenziale dell'8 gennaio 2015, n. 4165, con il quale è stata autorizzata l'apposizione, sull'etichetta dell'acqua «Musa» della dicitura relativa alla preparazione degli alimenti per i lattanti;

Vista la richiesta (n. prot. 25903 del 31 luglio 2020) di modifica della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Musa» ubicata nel Comune di Tornolo (Parma);

Decreta:

Art. 1.

La variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Musa» ubicata nell'ambito della concessione mineraria Senato nel Comune di Tornolo (Parma), dalla attuale denominazione della sorgente «Reale» alla denominazione «Musa».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione della comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 12 ottobre 2020

Il direttore generale: REZZA

20A06029

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2020.

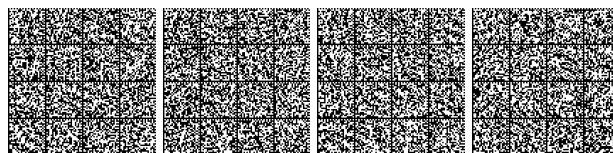
Iscrizione della denominazione «Colatura di alici di Cetara» DOP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2020/1529 della Commissione del 14 ottobre 2020, la denominazione «Colatura di alici di Cetara» DOP riferita alla categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione» è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'art. 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;



Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione del disciplinare di produzione della DOP «Colatura di alici di Cetara» e, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colatura di alici di Cetara» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2020/1529 della Commissione del 14 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie L 349 del 21 ottobre 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Colatura di alici di Cetara», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 ottobre 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

COLATURA DI ALICI DI CETARA Disciplinare di produzione

Art. 1. Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Colatura di Alici di Cetara» è riservata al prodotto che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Caratteristiche del prodotto

La «Colatura di Alici di Cetara» è un prodotto liquido ottenuto dalla maturazione delle alici (*Engraulis encrasicolus* L.) sotto sale.

La «Colatura di Alici di Cetara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido e brillante;

colore: ambrato, tendente al bruno-mogano;

odore: persistente, intenso che richiama il profumo delle alici sotto sale, delle alici fresche, del salmastro;

sapore: umami, forte e con sapidità elevata dovuta all'utilizzo di alici e sale come materie prime.

La «Colatura di Alici di Cetara» risulta essere un estratto altamente proteico composto da aminoacidi liberi, immediatamente assimilabili dall'organismo. La presenza di grassi deriva dal processo di disgregazione cellulare che avviene nel corso della maturazione delle alici, a stretto contatto con il sale marino, all'interno dei terzigni e delle botti di legno.

In tabella sono riportati i valori di riferimento della «Colatura di Alici di Cetara» al termine del processo di salagione-maturazione:

Parametro	Valore di riferimento
sale	≥ 20 grammi per 100 grammi di prodotto

proteine	≥ 8 grammi per 100 grammi di prodotto
grassi	da 0,1 a 3 grammi per 100 grammi di prodotto
pH	da 5 a 7

Art. 3. Zona di produzione

Il prodotto è ottenuto da alici pescate durante tutto l'anno. In particolare l'area di pesca indicata ricade nella zona antistante la Provincia di Salerno, ad una distanza dalla costa in funzione della profondità di pesca (batimetria da 50 a 200m) con una distanza massima dalla costa di 12 miglia. Le alici devono essere lavorate e trasformate esclusivamente nel territorio dei Comuni della Provincia di Salerno.

Art. 4. Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei pescatori, trasformatori e affinatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5. Metodo di ottenimento

a) Metodo di cattura.

Le alici per la produzione della «Colatura di Alici di Cetara», riferite esclusivamente ad individui della specie *Engraulis encrasicolus* L., devono essere pescate con il ciancio o pesca a circuizione, tradizionale modalità di cattura delle alici nel territorio di riferimento oppure con altro sistema di pesca autorizzato.

Lo sbarco delle alici deve avvenire esclusivamente nei porti della Provincia di Salerno. Il periodo che va dal momento della cattura delle alici fino alla consegna finale nei laboratori di trasformazione deve essere non superiore a dodici ore.

b) Metodo di trasformazione.

La lavorazione delle alici destinate alla produzione della «Colatura di Alici di Cetara» è costituita dalle seguenti fasi:

1. Preparazione.

Le alici pescate vengono decapitate ed eviscerate manualmente, cioè «scapezzate» a mano. È ammessa la «incrusatura» che consiste nel lasciare per massimo ventiquattro ore le alici già decapitate ed eviscerate in salamoia (minimo rapporto sale/acqua 1:5) per favorire la prima disidratazione della materia prima.

2. Salagione.

Le alici sono sistemate a mano, a strati alterni con sale marino, in contenitori di legno detti terzigni (un terzo di botte) da 20 kg o botti in legno di dimensioni superiori, fino a un massimo di 200 kg di contenuto. Il rapporto in peso alici/sale è minimo di 2:1. I terzigni o le botti, precedentemente marchiati a fuoco con la dicitura «Cetara» al completamento manuale degli strati, sono coperti con un disco di legno, detto tompagno, sul quale si collocano dei pesi, per consentire la maturazione.

Le fasi di preparazione e salagione delle alici devono avvenire al massimo entro otto ore dalla consegna al laboratorio di trasformazione.

3. Maturazione.

La durata del periodo di maturazione è di nove mesi, in questa fase i terzigni o le botti devono essere tenuti in ambienti freschi e areati.

c) Affinamento.

Trascorsi nove mesi previsti per la maturazione delle alici nei terzigni o nelle botti, può aver luogo l'affinamento.

L'affinamento può essere condotto nei laboratori di trasformazione o presso le attività ristorative con sede nel Comune di Cetara. Infatti, in linea con una consolidata tradizione che ha visto e vede tuttora l'utilizzo



della colatura nell'ambito della gastronomia locale, le attività ristorative, aventi sede nel Comune di Cetara, possono, acquistando i terzigni dai produttori iscritti al sistema di certificazione, affinare il prodotto e utilizzarlo, per la ristorazione, la «Colatura di Alici di Cetara», ottenuta attraverso la fase di spillatura citata al punto d.1). Il prodotto ottenuto può essere utilizzato esclusivamente nella propria attività ristorativa.

d) Spillatura.

Al termine del processo di maturazione delle alici o di affinamento, se praticato, il liquido presente nei terzigni o nelle botti, ove le alici sono rimaste in maturazione/affinamento, viene fatto fuoriuscire:

1) nei terzigni, attraverso un apposito foro praticato nel fondo dello stesso con attrezzo detto «vriale» e raccolto in un contenitore;

2) nelle botti, attraverso la procedura di cui al punto precedente oppure mediante lo svuotamento manuale delle stesse e il trasferimento del contenuto per il filtraggio in appositi teli, detti «cappucci», da cui il liquido «cola» nei contenitori.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La «Colatura di Alici di Cetara» per le sue caratteristiche di odore e sapore è utilizzata come condimento ed insaporitore naturale di pasta e di altre pietanze semplici o più complesse.

L'odore, persistente ed intenso è quello delle alici sotto sale e del profumo di salsedine. Il sapore è forte e con elevata sapidità.

Le caratteristiche di odore e sapore della «Colatura di Alici di Cetara» sono dovute alle particolari condizioni della zona di pesca antistante la Provincia di Salerno e all'abilità nelle attività di lavorazione delle alici e di preparazione dei tradizionali contenitori nei quali avviene la fase di maturazione.

Molto singolari si presentano le caratteristiche fisiche dell'area di produzione che nella parte a nord si chiude con la catena dei Monti Lattari, spina dorsale delle Costiere Amalfitane e Sorrentine, con escursioni altimetriche notevoli (dal livello del mare a oltre 1400 metri), e nella parte sud si completa con la Costiera Cilentana aventi analoghe caratteristiche. Inoltre, la forte variabilità dell'areale marino concorre a determinare condizioni ambientali specifiche in cui si sviluppano le specie ittiche oggetto di pesca: vi sono tratti di mare con profondità molto elevata già a poche miglia dalla costa con la conseguenza che nella zona la pesca delle alici si svolge fino ad una distanza massima di 12 miglia, a profondità medie di circa 200 mt.

In questo tratto di mare si rilevano livelli di salinità elevata di circa il 38 per mille, con minore sviluppo della componente vegetale fitoplanctonica, a cui si ricollega la minore e più lenta crescita delle alici che pertanto si presentano con basso livello di grasso, elemento che rende più gradevole le alici sotto sale e la colatura che scaturisce dal processo di salagione prolungato. Il basso tenore lipidico riduce il rischio che si producano reazioni chimiche che provocano il fenomeno dell'irrandimento durante il periodo di maturazione delle alici sotto sale.

L'attività della pesca delle alici, condotta tradizionalmente in numerose località costiere della Provincia di Salerno, ha consentito lo sviluppo di una peculiare e diffusa abilità nell'attività della lavorazione e salagione delle stesse, che si è prima sviluppata presso le famiglie dei pescatori, poi nella creazione di piccoli laboratori e a seguire in aziende industriali di medie dimensioni. La produzione della «Colatura di Alici di Cetara», anche quando prodotto in aziende di medie dimensioni continua a mantenere i caratteri di una forte artigianalità legata all'abilità degli operatori locali.

Tra le principali abilità, si riscontra la capacità delle maestranze, soprattutto donne, dell'area di eseguire in modo ineccepibile e rapido l'attività di decapitazione ed eviscerazione delle alici, eseguita esclusivamente a mano, per ottenere la completa rimozione della testa e delle interiora, la cui assenza incide in senso positivo sulla qualità e le caratteristiche di odore e sapore della «Colatura di alici di Cetara», evitando l'insorgenza di possibili note di amaro.

Queste attività vengono eseguite subito dopo la cattura in modo tale da evitare lunghe ore di conservazioni in frigo o di congelamento, che determinerebbero un decadimento qualitativo della materia prima.

Inoltre, è rilevante anche l'abilità degli operatori nel preparare i contenitori per la salagione delle alici. La preparazione avviene manualmente sistemando a strati le alici e il sale marino. Una volta completati gli strati il contenitore viene coperto con un disco sul quale poi vengono collocati dei pesi.

Il corretto riempimento del contenitore, l'ordinata e ravvicinata sistemazione delle alici nei singoli strati, completamente coperti dal sale, risultano necessari per evitare il rischio di alterazione con processi ossidativi indesiderati, causati dalla presenza di sacche di ossigeno, tutte condizioni che rivestono un ruolo importante poiché è all'interno del contenitore che la «Colatura di Alici di Cetara» origina e acquisisce nel corso della fase di maturazione delle alici sotto sale le sue caratteristiche organolettiche di odore e sapore.

Per secoli la Colatura di alici di Cetara ha trovato una limitata diffusione esclusivamente nel territorio della costa amalfitana e, soprattutto, a Cetara, luogo in cui, secondo una consolidata tradizione, costituiva l'elemento base delle celebrazioni vigiliari delle feste natalizie.

Secondo un'antica tradizione ogni famiglia si procura la «Colatura di Alici di Cetara» per condire gli spaghetti o le linguine, immancabili nelle cene vigiliari. Una tradizione vera, molto sentita, che ogni anno ricorda ai cetaresi la propria storia di popolo marinaro.

La diffusione e la conoscenza della «Colatura di Alici di Cetara» sono state favorite, in primo luogo dalla ristorazione cetarese che ha iniziato a proporre, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, il peculiare condimento nella versione più classica, quale ingrediente fondamentale degli spaghetti alla colatura di alici e nella sua veste di insaporitore naturale di altre pietanze semplici o più complesse. L'attenzione dei mezzi di comunicazione e la notorietà ottenuta con interventi in numerose trasmissioni televisive ha contribuito a favorirne la conoscenza.

La commercializzazione del prodotto, prima sul mercato locale e poi su più larga scala, risulta avviata dalla seconda metà degli anni ottanta del secolo ventesimo.

La colatura di alici è dunque nell'attualità un elemento molto apprezzato in gastronomia in tutta Italia e in molti casi ha varcato i confini nazionali quale ingrediente peculiare della cucina locale della Costa d'Amalfi e di Cetara in particolare. A titolo di esempio si citano alcuni articoli di quotidiani italiani ed esteri: Il Mattino, 16 luglio 2000, Colatura, Cetara conquista Brest, di Erminia Pellecchia; The Sydney Morning Herald, september 27, 2003, A taste of celebration, Rob Dunlop; Le Monde (supplement), n. 18875 du 30 septembre 2005, Produits cachés saveurs érudites.

Art. 7.

Controlli

L'autorità di controllo preposta alla verifica del presente disciplinare di produzione è individuata nella Agroqualità S.p.a. - viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma - tel. 06.54228575 - fax 06.54228692 posta elettronica: agroqualita@legalmail.it - agroqualita@agroqualita.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione della «Colatura di Alici di Cetara» D.O.P. deve avvenire nei confronti dei consumatori finali, in appositi contenitori di vetro chiaro trasparente di capacità variabile da un minimo 50 ml ad un massimo di 1000 ml.

L'etichetta da apporre sui contenitori in vetro deve riportare, con caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse, la dicitura «Colatura di Alici di Cetara» D.O.P.

Nella medesima etichetta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) il logotipo della denominazione descritta all'art. 9;
- b) il simbolo dell'Unione europea;
- c) le caratteristiche del contenitore: terzigno o botte.

Qualora venga praticato l'affinamento, è consentito in etichetta la dicitura «invecchiata», seguita dal numero di mesi/anni di affinamento.

Art. 9.

Logotipo

Il logotipo della «Colatura di Alici di Cetara» D.O.P. racchiude quattro elementi tutti stilizzati: un terzigno all'interno della quale si evidenzia la torre di Cetara, poi in primo piano un'alice ed infine la goccia di colatura.



Descrizione tecnica e caratteristiche tipografiche



Colatura di Alici
di Cetara DOP



Per la realizzazione del logo sono stati utilizzati i colori ottenuti da quadricromia CMYK

1 - Sfumatura del terzigno (botte) da sx a dx

da C 12 - M 70 - Y 100 - K 60
C 8 - M 54 - Y 96 - K 34
C 5 - M 44 - Y 85 - K 12
C 11 - M 65 - Y 100 - K 55
C 15 - M 69 - Y 100 - K 70

2 - Bordo del terzigno (botte) e della goccia

C 0 - M 35 - Y 35 - K 90

3 - Goccia

C 0 - M 70 - Y 100 - K 6

1 - Sfumatura Alice da sx a dx

da C 58 - M 40 - Y 9 - K 5
C 32 - M 19 - Y 1 - K 2
C 66 - M 47 - Y 20 - K 18
C 100 - M 76 - Y 14 - K 37

F

FONT utilizzato per il logo.
Partenza base dal font
"Kaffeesatz" poi rasterizzato
e modificato

20A05953

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2020.

Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020 («Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 prorogato con la delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 2020, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2020, n. 190;

Visto l'art. 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Fondo emergenze emittenti locali», che prevede: Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione



istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 74190, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2020, reg. n. 838, con cui si è provveduto allo stanziamento di euro 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - capitolo 3125 piano gestionale 2 (di nuova istituzione) a titolo di «Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 per l'anno 2020»;

Ritenuto necessario offrire alla collettività un servizio informativo di prossimità anche dopo lo scadere dello «stato di emergenza» attualmente fissato al 15 ottobre 2020 per sostenere il processo di normalizzazione in rapporto alla stabilizzazione dell'epidemia;

Tenuto conto che i predetti servizi informativi possono avere ad oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all'economia in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi settori connessi alla diffusione da contagio COVID-19;

Tenuto conto dunque della necessità di garantire che i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria per i quali è stato istituito il «Fondo emergenze emittenti locali» siano trasmessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2020;

Considerata la necessità di garantire anche un periodo di diffusione nei primi mesi dell'anno 2021 al fine di assicurare una comunicazione istituzionale che possa recepire le mutevoli esigenze informative connesse alla evoluzione dei possibili diversi scenari collegati alla emergenza sanitaria da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2017, n. 239;

Visti i decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelesive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 così come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020;

Considerate le predette graduatorie che comprendono le emittenti radiotelesive locali, commerciali e comunitarie, dell'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, espressamente richiamate dall'art. 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Ritenuto di dover definire i criteri di verifica degli obblighi informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti alle emittenti;

ADOPTA
il seguente decreto:

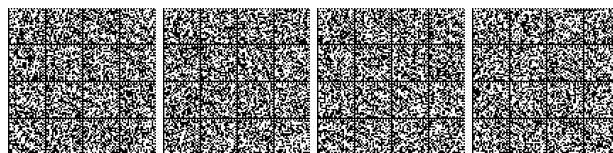
Art. 1.

Beneficiari

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi è riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero pubblicherà sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, con l'elenco degli importi spettanti.

3. Le emittenti radiotelesive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere all'interno dei propri spazi informativi i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria che saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria alimenterà periodicamente tale piattaforma informando la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link per l'accesso ai messaggi



istituzionali che verranno notificati mediante il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle emittenti beneficiarie con l'indicazione del periodo di trasmissione. Tale periodo sarà determinato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo comunicherà via PEC all'indirizzo di posta fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it, casella di posta elettronica attivata presso la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.

4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si impegna a trasmettere è fissato diversamente in ragione del contributo concesso come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di programmazione, secondo i limiti e le modalità previste dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una durata complessiva di almeno sessanta giorni compatibilmente con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validità dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.

Art. 2.

Domanda di ammissione al contributo

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare apposita domanda firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente mediante l'apposita funzionalità pubblicata sul sistema SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'art. 1 con il quale saranno rese note anche le modalità operative per la presentazione della domanda. All'atto della domanda i soggetti si impegnano formalmente a mettere a disposizione gli spazi informativi appositamente indicati per la trasmissione dei messaggi di comunicazione istituzionali ricevuti relativi all'emergenza sanitaria secondo le modalità indicate nell'allegato.

2. In fase di compilazione della domanda, dovrà essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi specificando la sequenza dei passaggi giornalieri con l'indicazione dell'orario, dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sarà oggetto di una verifica preventiva che, in caso di mancato rispetto del numero di passaggi minimi, come individuato nell'allegato, non permetterà l'invio della domanda.

3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo di postafondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalità e nel rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato.

4. La sottoscrizione della domanda dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Art. 3.

Criteri di verifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite gli Ispettorati territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi informativi, anche verificando le registrazioni dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi come previsto dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno il 5% degli operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria e dovranno essere distribuiti su tutto il territorio nazionale.

3. I controlli potranno essere espletati presso la sede dell'emittente o su richiesta degli Ispettorati territoriali attraverso la messa a disposizione da parte delle emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali.

4. Allo svolgimento delle attività di verifica si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Erogazione e revoca del contributo straordinario

1. Il contributo è erogato, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. L'accettazione dell'impegno di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, costituisce condizione di ammissibilità per accedere al contributo.

3. L'eventuale violazione dell'impegno di cui all'art. 2, commi 1 e 2, costituirà causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo la erogazione del contributo, comporterà la revoca ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

Art. 5.

Copertura degli oneri

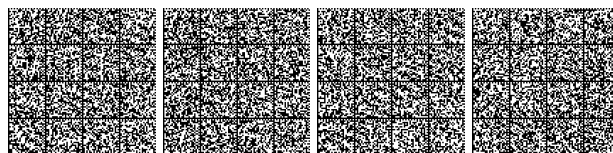
1. Le somme stanziare sono erogate a valere sul capitolo 3125 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, esercizio finanziario 2020, entro il tetto massimo di spesa di 50 milioni di euro.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it

Roma, 12 ottobre 2020

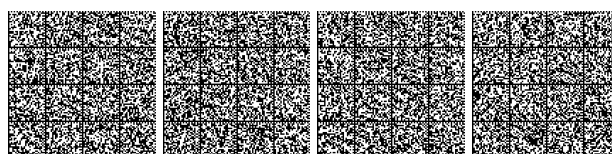
Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 915

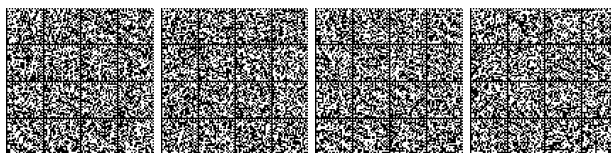


PERIODO DI DIFFUSIONE: DURATA COMPLESSIVA MINIMA 60 GIORNI
- Minimo 10 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso tra la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e il 31 dicembre 2020
- Minimo 30 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso fra l'1 gennaio e il 28 febbraio 2021
- Minimo 20 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 aprile 2021

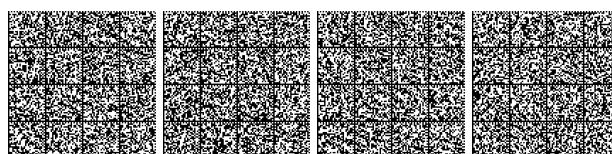
TV COMMERCIALI		
IMPORTI (Fondo emergenze emittenti locali art. 195 d.l. 34/2020)	Numero minimo di passaggi giornalieri	NUMERO MINIMO DI MESSAGGI GARANTITI E SUDDIVISIONE DELLE FASCE ORARIE
OLTRE € 750.000	20	Min. 6 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 6 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 6 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
DA € 150.000 a € 750.000	18	Min. 5 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 5 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 6 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
DA € 40.001 A € 150.000	14	Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 4 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
Fino a € 40.000	11	Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59



TV COMUNITARIE		
IMPORTI (Fondo emergenze emittenti locali art. 195 d.l. 34/2020)	Numero minimo di passaggi giornalieri	NUMERO MINIMO DI MESSAGGI GARANTITI E SUDDIVISIONE DELLE FASCE ORARIE
OLTRE € 40.000	14	Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 4 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
DA € 4.001 A € 40.000	11	Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
Fino a € 4.000	9	Min. 2 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 1 fra le 00.01 e le h. 5.59



RADIO COMMERCIALI		
IMPORTI (Fondo emergenze emittenti locali art. 195 d.l. 34/2020)	Numero minimo di passaggi giornalieri	NUMERO MINIMO DI MESSAGGI GARANTITI E SUDDIVISIONE DELLE FASCE ORARIE
OLTRE € 100.000	18	Min. 6 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 5 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 5 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
DA € 50.001 A € 100.000	16	Min. 5 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 5 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
Da € 20.001 a 50.000	12	Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
Fino a € 20.000	10	Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 2 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59



RADIO COMUNITARIE		
IMPORTI (Fondo emergenze emittenti locali art. 195 d.l. 34/2020)	Numero minimo di passaggi giornalieri	NUMERO MINIMO DI MESSAGGI GARANTITI E SUDDIVISIONE DELLE FASCE ORARIE
OLTRE € 30.000	14	Min. 4 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 4 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 4 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
DA € 3.001 A € 30.000	11	Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 3 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 2 fra le 00.01 e le h. 5.59
Fino € 3. 000	9	Min. 3 fra le h. 6.00 e le h. 12.00 Min. 3 fra h. 12.01 e le h. 18.00 Min. 2 fra le 18.01 e le h. 24.00 Min. 1 fra le 00.01 e le h. 5.59

AVVERTENZE

Eventuali variazioni orarie e/o giornaliere relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo di posta fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it entro e non oltre:

- il 20 novembre se riferibili alla programmazione comunicata per il mese di dicembre;
- il 20 dicembre se riferibili alla programmazione comunicata per il periodo di gennaio - febbraio;
- 20 febbraio se riferibili alla programmazione comunicata per il periodo di marzo- aprile.

20A06147



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 ottobre 2020.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 9/2020).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 22 giugno 2020;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - Chapter 1 Marketing Authorisation, §2.4.2)*;

Visti il «Warning di prossima decadenza» del 3 febbraio 2020, pubblicato sul portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati *Warning* di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;



Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 28 luglio 2020, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2020

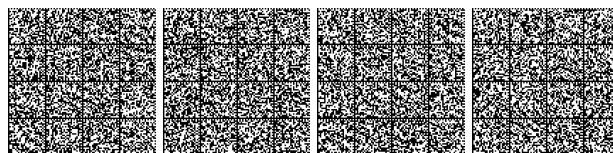
Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
036810	Amoxicillina e Acido Clavulanico Hexal AG	Hexal AG	1° aprile 2020
044599	Aripiprazolo Medsolutions	L M Manufacturing Limited	1° aprile 2020
032264	Asepsan	Zambon	1° giugno 2020
018048	Betacompleso	Medosan	31 gennaio 2020
040315	Calcio Carbonato e Vitamina D3 Calcimed	Stirling Anglian Pharmaceuticals Limited	1° aprile 2020
045130	Ciclomex	Exeltis Healthcare S.L.	1° aprile 2020
022849	Donalg	Dynacren	1° giugno 2020
042320	Duokopt	Laboratoires Thea	1° maggio 2020
044600	Eiderys Tosse Grassa	Therabel Pharma N. V.	1° giugno 2020

042445	Eprosartan e Idroclorotiazide Mylan	Mylan	1° giugno 2020
040213	Eprosartan Mylan Generics	Mylan S.p.a.	1° maggio 2020
028338	Esavir	Crinos S.p.a.	1° maggio 2020
032615	Euxat	NTC	1° aprile 2020
036211	Evervent	Rottapharm	1° aprile 2020
030768	Glicerolo con Sodio Cloruro FKI	FKI S.r.l.	1° giugno 2020
043853	Ibuprofene E-Pharma Trento	E Pharma	1° maggio 2020
039835	Kerval	CT	1° aprile 2020
045185	Kloralata	Sigillata Limited	1° maggio 2020
035836	Lorazepam Germed	Germed	1° aprile 2020
036042	Lormetazepam Germed	Germed	1° aprile 2020
034492	Megafer	S.F. Group	1° giugno 2020
044523	Melleva	Exeltis Healthcare S.L.	1° aprile 2020
043222	Mendie	Fulton	1° maggio 2020
016371	Neutrolac	S.I.T.	1° aprile 2020
020578	Novilax	Eurospital	1° aprile 2020
040625	Octreotide Chemi	Chemi	1° giugno 2020
042595	Oltrola	Pfizer Italia	1° maggio 2020
040625	Octreotide Chemi	Chemi	1° giugno 2020
034126	Pentavac	Sanofi Pasteur Europe	1° giugno 2020
040603	Quetiapina Germed Pharma	Germed	1° aprile 2020
035397	Ranitidina Ranbaxy Italia	Ranbaxy Italia	1° giugno 2020
039780	Saval	Benedetti & Co. S.r.l.	1° maggio 2020
028850	Tiodorex	Biomedica Foscama	1° giugno 2020
039898	Topkapi	Alfasigma S.p.a.	1° aprile 2020
043601	Vorikatzol	Sigillata Limited	1° aprile 2020

20A05968



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 settembre 2020.

Approvazione dell'atto di indirizzo per le attività di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 55/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 1, comma 86, il quale stabilisce che «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 34, comma 3, il quale stabilisce che il Governo, con apposita delibera di questo Comitato, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali, omologhi a quelli previsti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 57;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, n. 57 del 2002 con la quale è stato approvato il documento recante «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono stati individuati i principali obiettivi articolati secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversità, qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonché i principali strumenti per il loro raggiungimento;

Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli impegni da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (*Sustainable Development Goals* - SDGs) e 169 *target*, e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo;

Visto il documento «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» trasmesso, con nota n. 18809 del 31 luglio 2017, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, nel prendere come riferimento la precedente «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti della richiamata agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Visto il parere favorevole, espresso nella seduta del 3 agosto 2017, repertorio n. 145 CSR, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sull'aggiornamento della «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» con le osservazioni, consegnate in sede di seduta, relative all'esigenza di costituire: a) un tavolo interistituzionale composto dalle regioni e dai Ministeri che consenta nella fase dedicata all'affinamento dei contenuti del documento presentato, con particolare riferimento ai *target* e al loro adattamento alla realtà italiana, la consultazione e la condivisione delle integrazioni con il sistema delle regioni, le quali possono mettere a disposizione una conoscenza di dettaglio delle proprie realtà territoriali, nelle diverse aree di intervento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, e permetta, inoltre, nella fase attuativa, l'identificazione delle azioni di coordinamento, per garantire l'allineamento degli strumenti di programmazione e attuazione regionale con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; b) una piattaforma informatica che possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze e costituisca il supporto informativo per il monitoraggio della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile così da rendere tangibili e misurabili, in una fase intermedia o conclusiva, i macro-obiettivi di sviluppo sostenibile. In tal modo qualunque soggetto coinvolto - sia a livello nazionale che regionale - potrà concorrere a popolare gli indicatori e a dare evidenza dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

Considerato che, in linea con il dettato dell'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, concernente gli aspetti della crescita blu del contesto marino, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile include, tra gli obiettivi strategici, il conseguimento di *target* finalizzati al mantenimento della vitalità dei mari e alla prevenzione degli impatti sull'ambiente marino e costiero;

Considerato che questo importante lavoro istruttorio si è concretizzato nell'adozione della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile»;



ALLEGATO

Considerato quanto stabilito dall'art. 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, tra l'altro, prevede la trasformazione della denominazione del CIPE in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Considerato quanto disposto dall'art. 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che il CIPE può emanare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, degli indirizzi in materia;

Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018, recante «Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» che, tra l'altro, afferma: «Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo prioritario dell'azione del Governo italiano in virtù sia degli impegni presi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, sia della necessità di migliorare il benessere dei cittadini, l'equità e la sostenibilità dell'attuale modello di sviluppo. Pertanto, si rende necessaria una decisiva azione volta a dare concretezze agli impegni presi dal Governo attuando iniziative coordinate ed efficaci, in grado di consentire all'Italia di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030»;

Valutato quanto disposto dall'art. 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 il quale stabilisce che con delibera del CIPE sarà approvata, entro il 30 settembre 2020, la Convenzione che disciplina i rapporti e le attività tra Sace S.p.a. e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota, prot. DIPE n. 5265 del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del CIPE;

Delibera:

1. È approvato l'allegato documento recante «Atto di indirizzo relativo all'anno 2020 per le attività di cui al comma 1, dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», che costituisce parte integrante della presente delibera e che detta gli indirizzi operativi nei confronti di Sace S.p.a. per le attività di rilascio delle garanzie di cui al richiamato art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020.

Roma, 29 settembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1324

Sezione I
Quadro normativo

L'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.

2. Il successivo comma 86 dell'articolo 1 della menzionata legge di bilancio autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale tenendo conto anche degli impatti sociali.

3. Con l'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il legislatore ha specificato gli ambiti di applicazione di tali garanzie, da rilasciarsi conformemente alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia di *Green deal europeo*, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno.

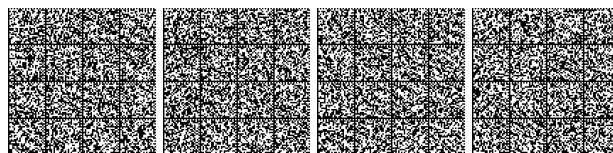
Tali garanzie possono riguardare, in particolare:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare cicli produttivi con le tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile ed intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento di mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

4. Il comma 2 del medesimo art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che tali garanzie siano assunte da Sace S.p.a. nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Sace S.p.a. e approvata con delibera del CIPE entro il 30 settembre 2020.

Tale convenzione disciplina l'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione in termini di ri-



spondenza agli obiettivi sopraelencati e l'efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi. La convenzione, inoltre, attiene alle procedure per il rilascio delle garanzie, alla gestione delle fasi successive al pagamento e al recupero crediti e le modalità operative.

5. Il rilascio da parte di Sace S.p.a. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato, ai sensi del comma 3 del citato art. 64 alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace S.p.a..

La disposizione introdotta dal comma 5 del citato art. 64 statuisce altresì che, per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, lo Stato rilascia sulle garanzie accordate da Sace S.p.a., nel rispetto dei criteri e degli ambiti delineati dalla norma.

Sezione II Indirizzi operativi

6. Ai fini del rilascio della garanzia ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si forniscono alcuni indirizzi utili per la selezione dei progetti e la valutazione del loro grado di corrispondenza ai principi e agli obiettivi ambientali stabiliti nell'ordinamento nazionale e in quello dell'Unione europea.

In primo luogo appare opportuno elencare i principali obiettivi da raggiungere in ambito nazionale, ai sensi del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

- i) transizione verso un'economia pulita e circolare;
- ii) integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- iii) accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente;
- iv) promozione di una mobilità multimodale automatizzata e connessa idonea a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti;
- v) sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, mediante progetti di digitalizzazione.

7. I primi due obiettivi sono riferibili alla lettera a) del comma 1 dell'art. 64, mentre gli altri tre si ricavano da quanto previsto dalla successiva lettera b). A loro volta, tali obiettivi sono strettamente connessi ad una serie di obiettivi definiti dall'Unione europea nel contesto delle proprie politiche per il *Green Deal* europeo, che - come precisato dalla richiamata normativa - costituiscono la cornice di riferimento per gli interventi da promuovere. In particolare, l'obiettivo i) è da collegare alla comunicazione della Commissione europea relativa al *Green Deal* europeo dell'11 dicembre 2019 che indica gli obiettivi di transizione verso una economia pulita e circolare, implementati dalla comunicazione della Commissione COM (2020) 440 del 27 maggio 2020.

In tale ambito rilevano, in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1) il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Questa quota è destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035;
- 2) il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale, come illustrato nella tabella:

Materiale	Entro il 2025	Entro il 2030
Tutti i tipi di imballaggi	65%	70%
Plastica	50%	55%

Legno	25%	30%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

3) la riduzione dello smaltimento in discarica, con l'obiettivo vincolante che entro il 2035 non oltre il 10% del totale dei rifiuti urbani sia smaltito in discarica.

Detti obiettivi sono stati recepiti a livello nazionale con la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione del «Pacchetto economia circolare».

8. Sono, altresì, riconducibili al tema dell'economia circolare le attività di *ecodesign* sancite dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. In questo ambito rientrano le attività di:

- a) *ecodesign*, ecoinnovazione, re-manufacturing, reingegnerizzazione dei processi produttivi, ri-design, ricondizionamento dei prodotti, estensione del ciclo di vita, recupero di materie prime, rigenerazione volti a raggiungere target di minore consumo di materie prime, maggiore efficienza nell'uso delle materie prime e significativa minore produzione di rifiuti; rientrano in questa categoria anche i sottoprodotti provenienti da attività zootecniche e agroindustriali;
- b) simbiosi industriale, bioeconomia circolare, collaborazione territoriale volta alla creazione di ecosistemi/distretti economici/comunità circolari;
- c) sostituzione dei processi o significativi utilizzi di materie prime rinnovabili, riciclabili o biodegradabili;
- d) «prodotto come servizio» e modalità di «sharing».

9. In conformità a quanto indicato dal comma 86 dell'art. 1 della menzionata legge di bilancio, tali obiettivi si connettono anche ai processi di rigenerazione urbana che, per la loro natura trasversale, concorrono a valorizzare l'edilizia residenziale pubblica, agevolando altresì l'incremento della qualità dell'abitare e la connessione dei contesti urbani nella loro totalità, sia nel centro che nella periferia.

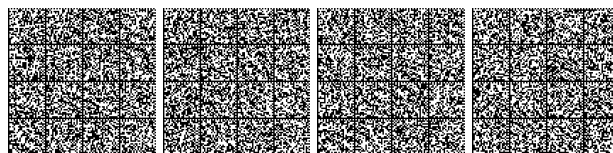
A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, del 16 settembre 2020 è stato adottato il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare che finanzia progetti finalizzati a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerando le aree urbane con un incremento della qualità ambientale e della resilienza ai cambiamenti climatici.

10. L'obiettivo ii), riguardante l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, è da collegare in primo luogo agli obiettivi europei in tema di clima ed energia al 2030, tra i quali:

- a) una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);
- b) il raggiungimento di una quota almeno del 32% di energia rinnovabile;
- c) un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

I principali obiettivi del PNIEC - Piano nazionale integrato energia e clima italiano, pubblicato il 21 gennaio 2020, attuati con i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell'elettricità e del gas, sono:

- a) quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia pari al 30%;



b) quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 22% (a fronte del 14% previsto dall'Unione europea);

c) riduzione dei consumi di energia primaria del 43% (a fronte di un obiettivo dell'Unione europea del 32,5%);

d) riduzione dei «gas serra» dei settori non ETS del 33% rispetto al 2005 (a fronte di un obiettivo dell'Unione europea superiore del 30%).

Pertanto, a titolo esemplificativo l'obiettivo di cui alla lettera a) potrà essere perseguito anche attraverso progetti relativi ad investimenti in infrastrutture fisiche atte ad incrementare o ottimizzare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (es. reti di interconnessione, *smart grids* e sistemi di accumulo) supportati dal rilascio delle garanzie di cui all'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

In questo ambito possono rientrare anche progetti volti a:

adottare metodi produttivi sostenibili quali l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura;

diffondere le tecniche di agricoltura e zootecnia di precisione;

favorire la gestione, la valorizzazione e l'uso circolare degli effluenti zootecnici nelle aree ad alta intensità produttiva.

11. Per quanto riguarda invece l'insieme di progetti di cui alla lettera b) per i quali l'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 prevede possa essere concessa la garanzia, ossia per i progetti riguardanti la mobilità sostenibile, va ricordato che la strategia italiana per la mobilità è imperniata, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 2.1.5 «Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente» della Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia di *Green deal* europeo, sui seguenti obiettivi:

a) Digitalizzazione, ricerca applicata e innovazione: volta a trasformare il settore dei trasporti e della mobilità in un settore *smart* e dinamico attraverso l'implementazione di sistemi di mobilità condivisa e l'utilizzo di alta tecnologia (*technology driven*), quali ad esempio:

1) lo sviluppo di servizi e tecnologie per rendere più *smart* e verdi i servizi per il trasporto e la logistica (es: *smart ticketing*, servizi *wi-fi*, geolocalizzazione e relativi servizi per l'utenza per minimizzare le attese, *self driving cars*, etc);

2) lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e pianificazione urbana ad altissima risoluzione spazio temporale basato su reti riconfigurabili di monitoraggio pervasivo, che superino i limiti di densità delle attuali reti regolatorie;

3) lo sviluppo tecnologico e l'identificazione di modalità applicative per la promozione di una mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonea a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, e servizi quali, ad esempio: *car sharing*, mobilità cooperativa, servizi a chiamata e taxi multi utenza in sicurezza;

4) l'implementazione di una rete di *smart grids* oltre che nelle città sulle principali direttrici stradali per consentire di mitigare l'effetto di *range anxiety* tipico dei veicoli elettrici in questa fase del loro sviluppo tecnologico;

b) Mobilità elettrica, attiva e sostenibile attraverso:

1) lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici nelle città e nelle aree rurali anche con riferimento alla tecnologia del c.d. Vehicle-to-Grid (V2G), nonché la promozione dello sviluppo di sistemi di impresa nazionali correlati a questa filiera;

2) progetti che prevedano un ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, sia stradale sia autostradale, che consenta il passaggio dai carburanti fossili tradizionali all'energia elettrica e ai carburanti alternativi a bassa emissione di inquinanti;

3) lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli e altri mezzi di trasporto in generale (es: navi, imbarcazioni, aerei, treni ad idrogeno ...) a bassa emissione;

4) lo sviluppo di tecnologie e sistemi di mobilità leggera a bassa emissione;

5) l'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale e il miglioramento della qualità dell'aria;

6) lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili e a bassa emissione di inquinanti, inclusa la mobilità portuale e marittima, anche in linea con la direttiva DAFI (direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi quali elettricità, gas naturale compresso o liquido, e idrogeno) o per il *cold ironing*;

c) lo sviluppo di progetti che riguardano segmenti di difficile coinvolgimento quali biometano nei trattori agricoli, i biocarburanti per aviazione e i bio-bunker per marina;

d) Mobilità pubblica, anche locale, sostenibile, attraverso un processo di decarbonizzazione e di utilizzo di combustibili e fonti di alimentazione alternativi, implementando il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e sviluppando il trasporto rapido di massa su ferro nelle aree urbane;

e) Logistica sostenibile delle merci, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il *cold ironing*, l'elettificazione delle banchine, l'efficientamento energetico della catena del freddo per i prodotti deperibili, nonché la trasformazione green della flotta di navigazione nel trasporto marittimo e lo sviluppo delle alimentazioni alternative (quali GNL e idrogeno) nella filiera logistica delle merci;

f) Mobilità attiva, attraverso lo sviluppo della ciclabilità e dei percorsi cipedonali.

In particolare, per la mobilità elettrica il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) ha introdotto i seguenti obiettivi al 2030: a) 1,6 milioni di auto elettriche pure o EV al 2030; b) un totale di 6 milioni di auto elettriche e ibride *plug-in*.

Invece gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica pubblica i target sono di 80.000 punti di ricarica al 2030, distribuiti tra:

60.000 punti di ricarica di potenza standard accelerata;

20.000 punti di ricarica di potenza elevata veloce e ultra-veloce.

12. Occorre, in ogni caso, evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, una quota pari ad almeno euro 150 milioni di euro delle garanzie in parola dovrà essere destinata a progetti coerenti con le finalità di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 (che, dal 1° gennaio 2021, sarà sostituito dall'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47) tra cui rientrano anche i progetti volti a:

a) favorire il sequestro di CO₂ mediante silvicoltura;

b) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

c) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica ed efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.

In tale ambito, una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui delle garanzie concesse da Sace S.p.a. ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, potrà essere destinata a supporto di progetti, coerenti con gli obiettivi delineati ai sensi del citato articolo, da avviare nell'ambito delle Zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (v. Allegato 1).

13. Il dettato dell'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pur definendo due insiemi di progetti ai quali applicare le garanzie, può essere, tuttavia, ulteriormente precisato e integrato attraverso il presente atto di indirizzo, in modo da fornire a Sace S.p.a. indicazioni sugli ambiti di intervento delineati dal combinato disposto del menzionato art. 64 e dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge di bilancio per il 2020.

Alla luce del quadro normativo, nazionale ed europeo, descritto nella sezione precedente, la seguente Tabella 1 individua, con maggior dettaglio tecnico, specifici ambiti di attinenza dei progetti suscettibili di beneficiare delle garanzie rilasciate da Sace S.p.a. ai sensi delle richiamate disposizioni di legge.

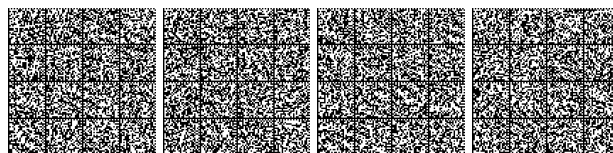


Tabella 1.

Ambito		Obiettivo		Indicatore di Risultato
Decarbonizzazione		Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra		Tonnellate di CO ₂ equivalente evitate
Efficienza Energetica – Edifici, strutture ricettive, stabilimenti produttivi ed edifici agricoli adibiti ad uso produttivo nel settore agricolo e zootecnico		Riduzione dei consumi di energia primaria		Livello di riduzione di energia primaria
Interventi di messa in sicurezza da rischi ambientali e antropici del patrimonio culturale e degli istituti e luoghi della cultura		Adeguamento degli istituti e luoghi della cultura e interventi sul patrimonio per ridurre i potenziali rischi per il patrimonio derivanti da eventi naturali e antropici		Risoluzione della specifica criticità individuata
Rigenerazione urbana		Incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili (solare, eolico, idrico, geotermico, biomassa). Incremento di materiale da riuso e riciclo nelle attività di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio.		Riduzione delle tonnellate di CO ₂ equivalente prodotte e di consumo di energia primaria non rinnovabile. Riduzione del volume di rifiuti prodotti, quindi del numero di discariche aperte, e del consumo di materia prima, quindi del numero di cave attive.



Salute e benessere		Riduzione e smaltimento materiali pericolosi (ed esempio amianto, metalli pesanti, rifiuti tossici etc).		i) Livello di riduzione e quantitativi smaltiti ii) Grado di riduzione dei rifiuti speciali pericolosi generati
Mobilità elettrica		Sviluppo, diffusione e implementazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.		Numero di colonnine di ricarica installate.
Mobilità dolce		Sviluppo e implementazione di percorsi (ciclovie, cammini) sia urbani sia extraurbani, per l'uso dei cittadini e dei turisti.		Incremento dell'estensione e del numero dei percorsi e relativa fruibilità
Mobilità attiva		Sviluppo della ciclabilità e dei percorsi ciclopedonali, nonché delle infrastrutture in uso alla mobilità dolce globalmente intesa.		Incremento dell'estensione dei percorsi ciclopedonali
Mobilità cooperativa (<i>sharing mobility</i>)		Riduzione delle emissioni e miglioramento dell'efficienza del trasporto.		Riduzione delle emissioni di CO2
Mobilità pubblica locale sostenibile		Sviluppo, diffusione e implementazione delle infrastrutture e dei mezzi alimentati con combustibili alternativi e sviluppo del trasporto rapido di massa su ferro nelle aree urbane.		Incremento del numero di autobus o treni ad alimentazione alternativa. Riduzione del numero di autobus o treni ad alimentazione diesel. Incremento di km di trasporto rapido di massa, metropolitana, tranvia
Logistica sostenibile delle merci		Sviluppo, diffusione e implementazione della logistica sostenibile delle merci, prevedendo il <i>cold ironing</i> e la trasformazione green delle flotte di navigazione, sviluppando le alimentazioni alternative nella filiera di trasporto delle merci, sia dal punto di vista delle infrastrutture che dei mezzi.		Incremento del numero di punti di approvvigionamento di carburante alternativi sul territorio nazionale. Incremento del numero di treni, navi e mezzi di trasporto merci ad alimentazione alternativa. Riduzione del numero di treni, navi e mezzi di trasporto merci ad alimentazione diesel.
Digitalizzazione e innovazione	e	Progettazione e sviluppo di infrastrutture varie digitalizzate (<i>smart road</i>) Diffusione della guida autonoma su strada pubblica		Numero di progetti per <i>smart road</i> avviati nonché infrastrutture intelligenti realizzate. Numero di autorizzazioni concesse.
Economia circolare		Aumento della capacità di creare valore economico in modo ambientalmente sostenibile aumentando il grado di "circolarità" dei prodotti		i. Incremento del ciclo di vita (durata) del prodotto; ii. Incremento della quota di materie prime seconde usata come input; iii. Riduzione della quota di scarto della produzione inviato a smaltimento (discarica, inceneritore); iv. Valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani.
Ecodesign, Remanufacturing, etc.		Sviluppo di impianti e di prodotti volti alla riduzione dell'uso di materie prime e della dipendenza dall'estero, riduzione o azzeramento delle emissioni e/o della produzione di rifiuti.		KPI in fase di definizione e variabile in base al settore / tipo prodotto.
Interventi di prevenzione dal rischio calamità naturali		Incrementare gli interventi di prevenzione e riduzione dei rischi legati a calamità naturali.		Risoluzione della specifica criticità individuata.
Qualità dell'acqua		Miglioramento della qualità dell'acqua (ad esempio:		i) Qualità di stato ecologico e di stato chimico delle acque



		eliminazione delle pratiche di scarico non controllato, riduzione del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, riduzione acque reflue non trattate) e della gestione idrica e fognaria. Protezione e ripristino degli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi.		ii) Qualità di stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee; iii) Qualità di stato ecologico e di stato chimico delle acque di transizione; iv) Percentuale del volume di acqua erogata agli utenti rispetto a quella immessa in rete; v) Volumi di acqua prelevata per uso potabile (escluse acque marine).
Acque marine		Interventi per la riduzione dell'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare quello proveniente dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle acque da parte dei nutrienti.		i) Miglioramento della qualità dell'acqua
Acque dolci		Interventi a garanzia della conservazione, ripristino e uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri.		Raggiungimento dell'obiettivo di qualità ecologica sul totale
Consumo e produzione responsabili		Ridurre lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto.		Quantità di cibo non sprecata
Agricoltura sostenibile		Interventi volti all'implementazione di sistemi e opere per rendere l'attività agricola e gli allevamenti sostenibili.		i) Tasso di incremento della superficie complessiva delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale ii) Tasso di riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dal settore agricolo
Ecosistemi terrestri		Ripristino delle foreste degradate e aumento dell'afforestazione e della riforestazione. Conservazione delle aree naturali e dei parchi.		i) Incremento coefficiente di boscosità ii) Aumento certificato della superficie forestale iii) Incremento della biomassa forestale nel soprassuolo iv) Riduzione della quota di specie minacciate di estinzione.
Riduzione desertificazione		Riduzione della desertificazione, ripristino dei terreni degradati, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni.		i) Riduzione frammentazione del territorio naturale e agricolo ii) Riduzione impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale.
Investimenti green		Migliorare in almeno una delle sei dimensioni della metrica della sostenibilità degli investimenti green rispettando il principio unionale del <i>do not harm</i>		i) water footprint; ii) carbon footprint, iii) uso di energia non rinnovabile per unità di prodotto; iv) emissioni inquinanti (PM_{2,5}, PM₁₀, NO₂); v) grado circolarità prodotti; vi) quota di energia da fonti rinnovabili.

14. Al fine di garantire il più ampio supporto nella fase iniziale dell'operatività delle disposizioni di cui all'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'anno 2020 le garanzie potranno essere emesse anche a beneficio di progetti che presentino le caratteristiche richieste dal medesimo art. 64 e dal presente atto di indirizzo e che abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 che all'art. 1, comma 86, ha previsto la possibilità di rilasciare le garanzie) a condizione che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a determinare elementi di addizionalità conseguenti all'intervento da parte di Sace S.p.a.

15. Nell'ambito del prossimo atto di indirizzo, da approvare entro il 28 febbraio 2021, potranno, tra l'altro, essere introdotti ulteriori più specifici indicatori - per valutare - i progetti eleggibili, in ragione della loro idoneità a contribuire al perseguimento degli obiettivi ambientali, definiti dalla normativa e dai programmi nazionali ed europei di riferimento e individuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui alla Sezione I del presente atto, anche tenendo conto di quanto previsto in via generale per gli investimenti sostenibili dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e della sperimentazione avviata, al riguardo, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con l'adozione di Linee guida operative per gli indicatori di sostenibilità ambientale per la finanza verde, che potranno comunque rappresentare fin da ora un utile riferimento per l'attività del 2020.



Allegato 1 (Zone Economiche Ambientali – ZEA)

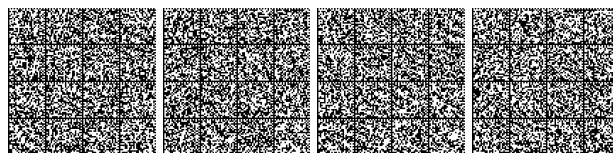
Ente Parco Nazionale	Comuni <45%	Comuni >=45%	Totale complessivo
	PN	PN	
Abruzzo, Lazio e Molise	17	7	24
Alta Murgia	12	1	13
Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	19	10	29
Appennino Tosco-Emiliano	12	1	13
Arcipelago di La Maddalena	0	1	1
Arcipelago Toscano	2	8	10
Asinara	0	1	1
Aspromonte	26	11	37
Cilento, Vallo di Diano e Alburni	25	55	80
Cinque Terre	2	3	5
Circeo	3	1	4
Dolomiti Bellunesi	11	4	15
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	10	1	11
Gargano	8	10	18
Gran Paradiso	2	11	13
Gran Sasso e Monti della Laga	21	23	44
Majella	17	22	39
Monti Sibillini	6	10	16
Pantelleria	0	1	1
Pollino	16	40	56
Sila	13	6	19
Stelvio - Stilfserjoch	9	14	23
Val Grande	8	5	13
Vesuvio	8	5	13
Totale complessivo	247	251	498

In dettaglio:

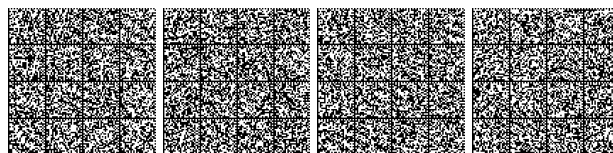
Nome Comune	Superficie interna al PN (ha)	Superficie totale Comune (ha)	% Superficie interna al PN (ha)	ZEA (Si=1; No=0)	Nome Parco Nazionale	Istat10	Codice Area	Abit. (Istat. 1 gen 2018)
Alvito	324,87	5.171,46	6,3	0	Abruzzo, Lazio e Molise	60004	1001	2650
Campoli Appennino	916,00	3.242,52	28,2	0	Abruzzo, Lazio e Molise	60016	1001	1686
Picinisco	3.791,56	6.214,80	61,0	1	Abruzzo, Lazio e Molise	60050	1001	1173
San Biagio Saracinisco	1.019,89	3.121,19	32,7	0	Abruzzo, Lazio e Molise	60061	1001	332
San Donato Val di Comino	5,74	3.763,50	0,2	0	Abruzzo, Lazio e Molise	60062	1001	2051
Settefrati	2.034,35	5.067,84	40,1	0	Abruzzo, Lazio e Molise	60072	1001	718
Vallerotonda	0,00	5.965,68	0,0	0	Abruzzo, Lazio e Molise	60084	1001	1532
Alfedena	564,01	3.995,07	14,1	0	Abruzzo, Lazio e Molise	66003	1001	884
Barrea	3.668,41	8.710,86	42,1	0	Abruzzo, Lazio e Molise	66010	1001	706
Bisegna	4.658,92	4.659,37	100,0	1	Abruzzo, Lazio e Molise	66011	1001	216
Civitella Alfedena	2.892,05	2.949,09	98,1	1	Abruzzo, Lazio e Molise	66035	1001	280



Gioia dei Marsi	2.573,66	5.840,42	44,1	0	Abruzzo, Lazio e Molise	66046	1001	1815
Lecce nei Marsi	1.701,78	6.646,97	25,6	0	Abruzzo, Lazio e Molise	66050	1001	1662
Opi	4.989,44	4.990,49	100,0	1	Abruzzo, Lazio e Molise	66061	1001	406
Ortona dei Marsi	1.761,77	5.716,86	30,8	0	Abruzzo, Lazio e Molise	66063	1001	496
Pescasseroli	9.114,98	9.115,98	100,0	1	Abruzzo, Lazio e Molise	66068	1001	2203
Scanno	2.623,13	13.467,79	19,5	0	Abruzzo, Lazio e Molise	66093	1001	1780
Villavallelonga	2.953,08	7.372,08	40,1	0	Abruzzo, Lazio e Molise	66106	1001	879
Villetta Barrea	1.235,95	2.052,50	60,2	1	Abruzzo, Lazio e Molise	66107	1001	642
Castel San Vincenzo	800,87	2.197,86	36,4	0	Abruzzo, Lazio e Molise	94012	1001	504
Filignano	131,40	3.087,46	4,3	0	Abruzzo, Lazio e Molise	94019	1001	636
Pizzone	2.220,85	3.348,29	66,3	1	Abruzzo, Lazio e Molise	94036	1001	312
Rocchetta a Volturno	740,35	2.334,10	31,7	0	Abruzzo, Lazio e Molise	94042	1001	1096
Scapoli	183,22	1.893,56	9,7	0	Abruzzo, Lazio e Molise	94048	1001	649
Altamura	12.849,28	43.132,86	29,8	0	Alta Murgia	72004	1002	70514
Bitonto	1.974,93	17.437,63	11,3	0	Alta Murgia	72011	1002	55127
Cassano delle Murge	3.275,48	9.017,98	36,3	0	Alta Murgia	72016	1002	14765
Corato	5.469,53	16.934,34	32,3	0	Alta Murgia	72020	1002	48262
Gravina in Puglia	7.707,64	38.475,07	20,0	0	Alta Murgia	72023	1002	43816
Grumo Appula	648,86	8.132,56	8,0	0	Alta Murgia	72024	1002	12710
Poggiorsini	130,35	4.342,21	3,0	0	Alta Murgia	72034	1002	1502
Ruvo di Puglia	10.082,72	22.380,35	45,1	1	Alta Murgia	72038	1002	25328
Santeramo in Colle	885,04	14.487,64	6,1	0	Alta Murgia	72041	1002	26592
Toritto	1.947,58	7.536,25	25,8	0	Alta Murgia	72044	1002	8352
Andria	12.152,65	40.285,23	30,2	0	Alta Murgia	11000 1	1002	99857
Minervino Murge	7.540,99	25.743,67	29,3	0	Alta Murgia	11000 6	1002	8864
Spinazzola	3.991,24	18.400,80	21,7	0	Alta Murgia	11000 8	1002	6515
Abriola	5.959,69	9.709,48	61,4	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76001	1003	1479
Anzi	1.864,19	7.712,44	24,2	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76004	1003	1648
Armento	312,70	5.897,75	5,3	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76005	1003	604
Brienza	1.885,71	8.291,60	22,7	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76013	1003	4030
Calvello	2.042,58	10.643,81	19,2	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76015	1003	1931
Carbone	186,19	4.856,05	3,8	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76019	1003	608
Castelsaraceno	3.490,75	7.476,65	46,7	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76025	1003	1349
Galicchio	792,91	2.355,25	33,7	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76035	1003	888
Grumento Nova	1.742,09	6.682,88	26,1	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76037	1003	1694
Lagonegro	1.820,96	11.288,52	16,1	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76039	1003	5442
Laurenzana	3.781,94	9.544,29	39,6	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76041	1003	1735
Lauria	1.011,14	17.652,68	5,7	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76042	1003	12694
Marsico Nuovo	2.828,13	10.117,23	28,0	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76045	1003	4014
Marsicovetere	1.823,31	3.808,07	47,9	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76046	1003	5531
Moliterno	9.046,33	9.862,91	91,7	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76050	1003	3916



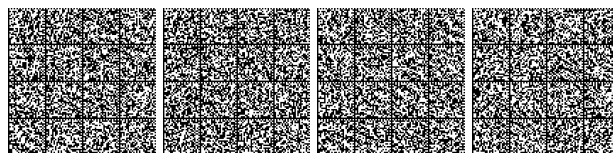
Montemurro	925,75	5.687,17	16,3	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76052	1003	1206
Nemoli	715,81	1.952,20	36,7	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76054	1003	1471
Pignola	2.118,66	5.631,10	37,6	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76062	1003	6908
Rivello	338,24	6.958,67	4,9	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76068	1003	2731
San Chirico Raparo	3.130,29	8.435,45	37,1	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76074	1003	1032
San Martino d'Agri	4.994,99	5.022,53	99,5	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76077	1003	757
Sarconi	1.830,36	3.087,65	59,3	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76081	1003	1417
Sasso di Castalda	2.995,80	4.532,23	66,1	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76082	1003	831
Satriano di Lucania	835,18	3.290,18	25,4	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76083	1003	2342
Spinoso	3.818,24	3.818,24	100,0	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76086	1003	1422
Tito	1.844,10	7.118,79	25,9	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76089	1003	7355
Tramutola	2.974,74	3.665,46	81,2	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76091	1003	3033
Viggiano	2.315,34	8.969,48	25,8	0	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76098	1003	3347
Paterno	2.141,07	4.094,68	52,3	1	Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	76100	1003	3327
Corniglio	3.450,25	16.588,36	20,8	0	Appennino Tosco-Emiliano	34012	1004	1863
Monchio delle Corti	640,23	6.883,30	9,3	0	Appennino Tosco-Emiliano	34022	1004	893
Castelnovo ne' Monti	669,35	9.669,86	6,9	0	Appennino Tosco-Emiliano	35016	1004	10473
Villa Minozzo	3.609,83	16.814,50	21,5	0	Appennino Tosco-Emiliano	35045	1004	3658
Ventasso	9.077,86	25.815,14	35,2	0	Appennino Tosco-Emiliano	35046	1004	4218
Bagnone	1.358,96	7.394,50	18,4	0	Appennino Tosco-Emiliano	45002	1004	1836
Comano	1.596,05	5.383,03	29,6	0	Appennino Tosco-Emiliano	45005	1004	715
Filattiera	1.089,38	4.870,79	22,4	0	Appennino Tosco-Emiliano	45006	1004	2285
Fivizzano	1.540,49	18.116,52	8,5	0	Appennino Tosco-Emiliano	45007	1004	7730
Licciana Nardi	568,91	5.567,25	10,2	0	Appennino Tosco-Emiliano	45009	1004	4918
San Romano in Garfagnana	628,65	2.623,44	24,0	0	Appennino Tosco-Emiliano	46027	1004	1408
Villa Collemandina	1.623,59	3.480,22	46,7	1	Appennino Tosco-Emiliano	46035	1004	1309
Sillano Giuncugnano	294,67	8.129,04	3,6	0	Appennino Tosco-Emiliano	46037	1004	1064
La Maddalena	5.192,94	5.200,90	99,8	1	Arcipelago di La Maddalena	90035	1005	11233
Campo nell'Elba	3.539,15	5.602,53	63,2	1	Arcipelago Toscano	49003	1006	4869
Capoliveri	2.079,31	3.980,52	52,2	1	Arcipelago Toscano	49004	1006	4036
Capraia Isola	1.532,07	1.927,61	79,5	1	Arcipelago Toscano	49005	1006	405
Livorno	222,35	10.437,43	2,1	0	Arcipelago Toscano	49009	1006	15837 1
Marciana	3.763,01	4.530,59	83,1	1	Arcipelago Toscano	49010	1006	2121
Marciana Marina	185,04	597,67	31,0	0	Arcipelago Toscano	49011	1006	1966
Porto Azzurro	661,53	1.333,01	49,6	1	Arcipelago Toscano	49013	1006	3740
Portoferraio	2.216,78	4.843,93	45,8	1	Arcipelago Toscano	49014	1006	11955
Rio	2.464,30	3.658,58	67,4	1	Arcipelago Toscano	49021	1006	..
Isola del Giglio	1.137,18	2.403,09	47,3	1	Arcipelago Toscano	53012	1006	1439
Porto Torres	5.114,52	10.440,44	49,0	1	Asinara	90058	1007	22367
Africo	5.126,65	5.389,58	95,1	1	Aspromonte	80001	1008	3008
Antonimina	868,32	2.290,58	37,9	0	Aspromonte	80004	1008	1278
Bagaladi	1.523,13	3.001,89	50,7	1	Aspromonte	80006	1008	1027



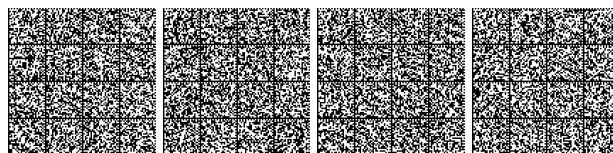
Bova	2.752,50	4.694,28	58,6	1	Aspromonte	80011	1008	457
Bruzzano Zeffirio	2,93	2.074,31	0,1	0	Aspromonte	80015	1008	1094
Canolo	2.208,79	2.829,62	78,1	1	Aspromonte	80020	1008	706
Cardeto	520,12	3.726,60	14,0	0	Aspromonte	80022	1008	1562
Careri	1.259,84	3.816,17	33,0	0	Aspromonte	80023	1008	2317
Ciminà	2.647,22	4.923,33	53,8	1	Aspromonte	80026	1008	558
Cinquefrondi	955,73	2.995,07	31,9	0	Aspromonte	80027	1008	6480
Cittanova	1.313,21	6.198,21	21,2	0	Aspromonte	80028	1008	10284
Condofuri	2.592,64	6.029,52	43,0	0	Aspromonte	80029	1008	5053
Cosoleto	1.299,92	3.437,38	37,8	0	Aspromonte	80030	1008	847
Delianuova	788,33	2.138,01	36,9	0	Aspromonte	80031	1008	3324
Gerace	670,79	2.898,68	23,1	0	Aspromonte	80036	1008	2600
Mammola	3.840,37	8.106,70	47,4	1	Aspromonte	80044	1008	2732
Molochio	1.365,15	3.744,62	36,5	0	Aspromonte	80051	1008	2513
Oppido Mamertina	1.346,06	5.887,32	22,9	0	Aspromonte	80055	1008	5290
Palizzi	58,00	5.261,76	1,1	0	Aspromonte	80056	1008	2436
Plati	2.158,69	5.087,25	42,4	0	Aspromonte	80060	1008	3841
Reggio di Calabria	2.605,86	23.904,28	10,9	0	Aspromonte	80063	1008	18144 7
Roccaforte del Greco	4.385,69	4.385,69	100,0	1	Aspromonte	80066	1008	445
Roghudi	4.474,17	4.692,07	95,4	1	Aspromonte	80068	1008	1036
Samo	3.379,91	5.021,71	67,3	1	Aspromonte	80070	1008	784
San Giorgio Morgeto	1.651,04	3.540,00	46,6	1	Aspromonte	80071	1008	3047
San Lorenzo	1.966,10	6.452,07	30,5	0	Aspromonte	80073	1008	2562
San Luca	7.947,08	10.534,12	75,4	1	Aspromonte	80074	1008	3715
San Roberto	60,58	3.463,68	1,7	0	Aspromonte	80077	1008	1698
Santa Cristina d'Aspromonte	796,31	2.340,83	34,0	0	Aspromonte	80078	1008	870
Sant'Agata del Bianco	558,09	2.019,95	27,6	0	Aspromonte	80079	1008	600
Sant'Eufemia d'Aspromonte	711,53	3.287,97	21,6	0	Aspromonte	80081	1008	4079
Santo Stefano in Aspromonte	544,82	1.779,72	30,6	0	Aspromonte	80083	1008	1241
Scido	447,56	1.752,95	25,5	0	Aspromonte	80084	1008	913
Scilla	261,09	4.413,11	5,9	0	Aspromonte	80085	1008	4885
Sinopoli	852,89	2.521,47	33,8	0	Aspromonte	80089	1008	2042
Staiti	389,36	1.630,89	23,9	0	Aspromonte	80090	1008	238
Varapodio	800,05	2.912,38	27,5	0	Aspromonte	80095	1008	2094
Agropoli	566,79	3.276,99	17,3	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65002	1009	21874
Aquara	1.714,21	3.274,69	52,3	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65008	1009	1476
Ascea	3.753,08	3.754,18	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65009	1009	5855
Auletta	220,65	3.574,14	6,2	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65012	1009	2264
Bellosguardo	1.674,73	1.674,73	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65015	1009	780
Buonabitacolo	762,73	1.530,43	49,8	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65018	1009	2554
Camerota	7.085,03	7.085,03	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65021	1009	7107
Campora	2.915,42	2.915,42	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65023	1009	391
Cannalonga	1.775,09	1.775,09	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65024	1009	1040
Capaccio Paestum	1.609,52	11.307,18	14,2	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65025	1009	22802



Casalbuono	122,84	3.478,94	3,5	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65026	1009	1168
Casaletto Spartano	5.212,19	8.660,83	60,2	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65027	1009	1376
Casal Velino	1.585,73	3.189,09	49,7	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65028	1009	5322
Caselle in Pittari	3.231,18	4.555,59	70,9	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65029	1009	1946
Castelcivita	3.476,16	5.762,54	60,3	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65030	1009	1653
Castellabate	3.680,77	3.728,57	98,7	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65031	1009	9233
Castelnuovo Cilento	312,87	1.808,38	17,3	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65032	1009	2819
Castel San Lorenzo	253,34	1.429,44	17,7	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65035	1009	2392
Celle di Bulgheria	3.151,90	3.151,90	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65038	1009	1861
Centola	4.789,54	4.789,54	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65039	1009	5153
Ceraso	2.919,17	4.645,36	62,8	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65040	1009	2310
Cicerale	960,25	4.137,70	23,2	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65042	1009	1194
Controne	402,51	774,65	52,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65045	1009	867
Corleto Monforte	5.896,92	5.896,92	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65048	1009	567
Cuccaro Vetere	1.503,23	1.766,38	85,1	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65049	1009	566
Felitto	4.126,66	4.153,53	99,4	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65051	1009	1227
Futani	1.114,19	1.486,27	75,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65054	1009	1170
Gioi	2.183,75	2.798,91	78,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65057	1009	1230
Giungano	100,51	1.170,17	8,6	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65058	1009	1321
Laureana Cilento	517,36	1.374,46	37,6	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65060	1009	1180
Laurino	7.045,62	7.045,62	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65061	1009	1475
Laurito	1.075,20	2.032,13	52,9	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65062	1009	782
Lustra	382,01	1.524,96	25,1	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65064	1009	1043
Magliano Vetere	2.329,64	2.329,64	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65065	1009	673
Moio della Civitella	1.249,48	1.718,93	72,7	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65069	1009	1859
Montano Antilia	1.263,44	3.346,76	37,8	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65070	1009	2019
Montecorice	2.222,18	2.222,18	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65071	1009	2681
Monteforte Cilento	2.216,77	2.216,77	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65074	1009	545
Monte San Giacomo	4.224,79	5.167,63	81,8	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65075	1009	1550
Montesano sulla Marcellana	550,87	11.035,44	5,0	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65076	1009	6544
Morigerati	1.497,99	2.127,11	70,4	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65077	1009	653
Novi Velia	3.471,44	3.471,44	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65080	1009	2292
Omignano	472,19	1.010,11	46,7	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65084	1009	1645
Orria	2.628,63	2.655,19	99,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65085	1009	1068
Ottati	5.361,38	5.361,38	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65086	1009	606



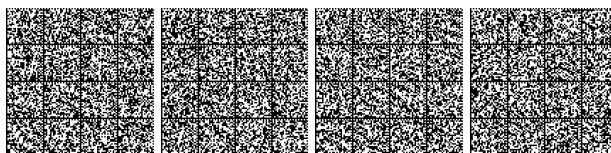
Perdifumo	2.381,23	2.381,38	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65091	1009	1769
Perito	725,12	2.400,13	30,2	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65092	1009	898
Petina	1.825,26	3.541,32	51,5	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65094	1009	1110
Piaggine	6.276,76	6.276,76	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65095	1009	1304
Pisciotta	3.155,80	3.155,80	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65096	1009	2628
Polla	1.217,19	4.808,30	25,3	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65097	1009	5273
Pollica	2.826,13	2.826,13	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65098	1009	2363
Postiglione	1.250,93	4.824,55	25,9	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65101	1009	2090
Rocccaspide	2.346,62	6.412,78	36,6	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65106	1009	7116
Rocccagloriosa	2.482,18	4.053,34	61,2	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65107	1009	1698
Rofrano	4.481,45	6.360,87	70,5	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65109	1009	1509
Roscigno	1.518,19	1.518,19	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65111	1009	792
Sacco	2.365,80	2.365,80	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65113	1009	480
Salento	572,71	2.378,70	24,1	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65115	1009	1957
San Giovanni a Piro	2.075,36	3.790,37	54,8	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65119	1009	3763
San Mauro Cilento	1.522,51	1.522,51	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65123	1009	865
San Mauro la Bruca	1.905,50	1.905,50	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65124	1009	571
San Pietro al Tanagro	424,09	1.551,41	27,3	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65125	1009	1707
San Rufo	1.884,20	3.196,00	59,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65126	1009	1702
Santa Marina	85,00	2.828,45	3,0	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65127	1009	3237
Sant'Angelo a Fasanella	3.261,06	3.261,06	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65128	1009	567
Sant'Arsenio	632,63	2.014,44	31,4	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65129	1009	2815
Sanza	11.135,80	12.881,67	86,4	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65133	1009	2565
Sassano	2.866,74	4.774,82	60,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65136	1009	4935
Serramezzana	722,96	722,96	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65139	1009	308
Sessa Cilento	1.204,31	1.804,28	66,7	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65141	1009	1302
Sicignano degli Alburni	1.511,89	8.111,56	18,6	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65143	1009	3411
Stella Cilento	1.200,80	1.451,74	82,7	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65144	1009	708
Stio	2.428,06	2.428,06	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65145	1009	853
Teggiano	2.553,20	6.188,59	41,3	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65146	1009	7794
Torre Orsaia	146,71	2.103,33	7,0	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65149	1009	2082
Tortorella	382,39	3.421,83	11,2	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65150	1009	506
Trentinara	1.917,53	2.343,78	81,8	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65152	1009	1625
Valle dell'Angelo	3.660,34	3.660,34	100,0	1	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65153	1009	231
Vallo della Lucania	860,35	2.532,28	34,0	0	Cilento, Vallo di Diano e Alburni	65154	1009	8425



La Spezia	320,53	5.137,58	6,2	0	Cinque Terre	11015	1010	93311
Levanto	145,20	3.697,73	3,9	0	Cinque Terre	11017	1010	5403
Monterosso al Mare	1.118,92	1.121,42	99,8	1	Cinque Terre	11019	1010	1422
Riomaggiore	1.029,11	1.033,84	99,5	1	Cinque Terre	11024	1010	1496
Vernazza	1.243,17	1.246,25	99,8	1	Cinque Terre	11030	1010	824
Latina	893,01	27.760,93	3,2	0	Circeo	59011	1011	12647 0
Ponza	104,75	1.015,64	10,3	0	Circeo	59018	1011	3366
Sabaudia	6.792,44	14.513,76	46,8	1	Circeo	59024	1011	20536
San Felice Circeo	1.155,71	3.239,37	35,7	0	Circeo	59025	1011	10054
Belluno	1.902,59	14.722,06	12,9	0	Dolomiti Bellunesi	25006	1012	35710
Cesiomaggiore	4.657,52	8.223,48	56,6	1	Dolomiti Bellunesi	25011	1012	3991
Feltre	2.038,48	9.969,41	20,4	0	Dolomiti Bellunesi	25021	1012	20608
Gosaldo	2.072,28	4.864,73	42,6	0	Dolomiti Bellunesi	25025	1012	604
La Valle Agordina	625,19	4.881,96	12,8	0	Dolomiti Bellunesi	25027	1012	1081
Pedavena	482,25	2.496,74	19,3	0	Dolomiti Bellunesi	25036	1012	4445
Ponte nelle Alpi	536,46	5.813,91	9,2	0	Dolomiti Bellunesi	25040	1012	8250
Rivamonte Agordino	1.383,87	2.318,85	59,7	1	Dolomiti Bellunesi	25043	1012	636
San Gregorio nelle Alpi	429,27	1.913,69	22,4	0	Dolomiti Bellunesi	25045	1012	1603
Santa Giustina	592,77	3.590,41	16,5	0	Dolomiti Bellunesi	25048	1012	6780
Sedico	5.894,85	9.116,73	64,7	1	Dolomiti Bellunesi	25053	1012	10119
Sospirolo	4.371,08	6.585,82	66,4	1	Dolomiti Bellunesi	25056	1012	3116
Sovramonte	1.991,11	5.047,36	39,4	0	Dolomiti Bellunesi	25058	1012	1425
Longarone	2.981,78	12.239,30	24,4	0	Dolomiti Bellunesi	25071	1012	..
Val di Zoldo	1.051,92	14.162,04	7,4	0	Dolomiti Bellunesi	25073	1012	3177
Bagno di Romagna	5.606,28	23.343,93	24,0	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	40001	1013	5874
Portico e San Benedetto	2.451,52	6.151,15	39,9	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	40031	1013	772
Premilcuore	4.596,25	9.862,56	46,6	1	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	40033	1013	777
Santa Sofia	5.551,43	14.883,33	37,3	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	40043	1013	4120
Tredozio	768,91	6.212,48	12,4	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	40049	1013	1165
Londa	791,36	5.935,91	13,3	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	48025	1013	1895
San Godenzo	3.171,02	9.916,57	32,0	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	48039	1013	1129
Bibbiena	1.947,89	8.652,06	22,5	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	51004	1013	12177
Chiusi della Verna	2.648,01	10.233,49	25,9	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	51015	1013	2000
Poppi	3.810,14	9.711,61	39,2	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	51031	1013	6153
Pratovecchio Stia	5.595,41	13.821,49	40,5	0	Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	51041	1013	5697
Apricena	3.768,88	17.248,33	21,9	0	Gargano	71004	1014	13174
Cagnano Varano	10.976,35	16.684,10	65,8	1	Gargano	71008	1014	7194
Carpino	5.650,94	8.004,79	70,6	1	Gargano	71012	1014	4101
Ischitella	3.488,66	8.546,50	40,8	0	Gargano	71025	1014	4411
Isole Tremiti	306,81	317,81	96,5	1	Gargano	71026	1014	490
Lesina	4.586,68	16.013,25	28,6	0	Gargano	71027	1014	6347
Manfredonia	8.981,64	35.454,54	25,3	0	Gargano	71029	1014	56906
Mattinata	6.371,79	7.348,16	86,7	1	Gargano	71031	1014	6261



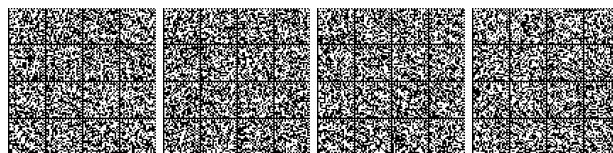
Monte Sant'Angelo	18.029,90	24.512,90	73,6	1	Gargano	71033	1014	12342
Peschici	2.934,28	4.939,16	59,4	1	Gargano	71038	1014	4500
Rignano Garganico	2.692,19	8.939,75	30,1	0	Gargano	71041	1014	2017
Rodi Garganico	517,11	1.344,75	38,5	0	Gargano	71043	1014	3655
San Giovanni Rotondo	13.030,76	26.188,07	49,8	1	Gargano	71046	1014	27172
San Marco in Lamis	12.352,77	23.420,35	52,7	1	Gargano	71047	1014	13583
San Nicandro Garganico	6.410,01	17.335,98	37,0	0	Gargano	71049	1014	15224
Serracapriola	824,20	14.335,75	5,7	0	Gargano	71053	1014	3877
Vico del Gargano	6.213,13	11.108,31	55,9	1	Gargano	71059	1014	7674
Vieste	14.128,94	16.919,31	83,5	1	Gargano	71060	1014	13943
Ceresole Reale	7.912,71	9.932,13	79,7	1	Gran Paradiso	1073	1015	164
Locana	6.337,72	13.264,98	47,8	1	Gran Paradiso	1134	1015	1450
Noasca	5.748,12	7.783,83	73,8	1	Gran Paradiso	1165	1015	120
Ribordone	2.264,57	4.347,15	52,1	1	Gran Paradiso	1212	1015	49
Ronco Canavese	6.789,71	9.660,00	70,3	1	Gran Paradiso	1224	1015	308
Valprato Soana	4.949,99	7.177,61	69,0	1	Gran Paradiso	1288	1015	101
Aymavilles	2.412,32	5.326,99	45,3	1	Gran Paradiso	7008	1015	2065
Cogne	13.804,07	21.304,66	64,8	1	Gran Paradiso	7021	1015	1370
Introd	789,40	2.003,83	39,4	0	Gran Paradiso	7035	1015	657
Rhemes-Notre-Dame	4.358,37	8.689,52	50,2	1	Gran Paradiso	7055	1015	82
Rhemes-Saint-Georges	1.793,00	3.633,79	49,3	1	Gran Paradiso	7056	1015	173
Valsavarenche	13.821,31	13.821,31	100,0	1	Gran Paradiso	7070	1015	164
Villeneuve	61,78	872,49	7,1	0	Gran Paradiso	7074	1015	1275
Acquasanta Terme	6.686,45	13.839,44	48,3	1	Gran Sasso e Monti della Laga	44001	1016	2785
Arquata del Tronto	2.692,00	9.219,47	29,2	0	Gran Sasso e Monti della Laga	44006	1016	1115
Accumoli	3.079,24	8.735,25	35,3	0	Gran Sasso e Monti della Laga	57001	1016	628
Amatrice	9.963,73	17.438,79	57,1	1	Gran Sasso e Monti della Laga	57002	1016	2500
Barete	428,95	2.458,86	17,4	0	Gran Sasso e Monti della Laga	66008	1016	683
Barisciano	3.518,89	7.848,72	44,8	0	Gran Sasso e Monti della Laga	66009	1016	1764
Cagnano Amiterno	422,48	6.131,53	6,9	0	Gran Sasso e Monti della Laga	66013	1016	1262
Calascio	3.944,36	3.944,36	100,0	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66014	1016	134
Campotosto	5.023,25	5.172,52	97,1	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66016	1016	524
Capestrano	2.440,72	4.365,75	55,9	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66019	1016	897
Capitignano	2.445,70	3.063,97	79,8	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66021	1016	662
Carapelle Calvisio	336,88	1.478,65	22,8	0	Gran Sasso e Monti della Laga	66024	1016	86
Castel del Monte	5.803,15	5.803,15	100,0	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66026	1016	437
Castelvecchio Calvisio	1.149,56	1.531,96	75,0	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66030	1016	143
L'Aquila	20.310,61	47.391,63	42,9	0	Gran Sasso e Monti della Laga	66049	1016	69439
Montereale	863,07	10.441,07	8,3	0	Gran Sasso e Monti della Laga	66056	1016	2483
Ofena	2.171,78	3.689,83	58,9	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66060	1016	471
Pizzoli	2.826,55	5.643,54	50,1	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66072	1016	4611
Santo Stefano di Sessanio	3.369,68	3.369,91	100,0	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66091	1016	110
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	2.664,79	2.698,98	98,7	1	Gran Sasso e Monti della Laga	66104	1016	107
Arsita	1.136,24	3.413,65	33,3	0	Gran Sasso e Monti della Laga	67003	1016	812
Campoli	845,51	7.342,49	11,5	0	Gran Sasso e Monti della Laga	67008	1016	7110
Castelli	2.276,30	4.968,14	45,8	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67012	1016	1098
Civitella del Tronto	1.413,65	7.773,80	18,2	0	Gran Sasso e Monti della Laga	67017	1016	4918



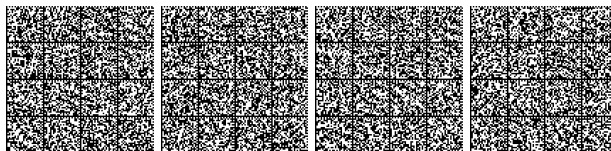
Cortino	4.755,16	6.294,35	75,5	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67022	1016	631
Crognaleto	10.840,10	12.430,36	87,2	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67023	1016	1245
Fano Adriano	3.318,15	3.577,28	92,8	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67024	1016	278
Isola del Gran Sasso d'Italia	6.419,93	8.404,71	76,4	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67026	1016	4684
Montorio al Vomano	190,51	5.356,49	3,6	0	Gran Sasso e Monti della Laga	67028	1016	8013
Pietracamela	4.448,58	4.448,58	100,0	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67034	1016	251
Rocca Santa Maria	5.762,04	6.179,87	93,2	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67036	1016	502
Torricella Sicura	631,37	5.438,07	11,6	0	Gran Sasso e Monti della Laga	67043	1016	2621
Tossicia	462,86	2.713,68	17,1	0	Gran Sasso e Monti della Laga	67045	1016	1333
Valle Castellana	12.287,09	13.175,59	93,3	1	Gran Sasso e Monti della Laga	67046	1016	952
Brittoli	362,14	1.598,61	22,7	0	Gran Sasso e Monti della Laga	68004	1016	272
Bussi sul Tirino	966,06	2.591,21	37,3	0	Gran Sasso e Monti della Laga	68005	1016	2447
Carpineto della Nora	1.264,97	2.408,18	52,5	1	Gran Sasso e Monti della Laga	68008	1016	623
Castiglione a Casauria	544,62	1.657,48	32,9	0	Gran Sasso e Monti della Laga	68009	1016	802
Civitella Casanova	570,64	3.109,58	18,4	0	Gran Sasso e Monti della Laga	68014	1016	1759
Corvara	140,47	1.373,24	10,2	0	Gran Sasso e Monti della Laga	68016	1016	232
Farindola	2.839,61	4.547,22	62,4	1	Gran Sasso e Monti della Laga	68019	1016	1456
Montebello di Bertona	484,55	2.150,12	22,5	0	Gran Sasso e Monti della Laga	68023	1016	945
Pescosansonesco	762,22	1.834,67	41,5	0	Gran Sasso e Monti della Laga	68029	1016	497
Villa Celiera	866,15	1.318,18	65,7	1	Gran Sasso e Monti della Laga	68046	1016	652
Ateleta	2.837,91	4.192,56	67,7	1	Majella	66005	1017	1156
Campo di Giove	2.826,08	2.890,42	97,8	1	Majella	66015	1017	795
Cansano	1.811,26	3.770,01	48,0	1	Majella	66018	1017	244
Corfinio	551,52	1.795,01	30,7	0	Majella	66041	1017	1036
Pacentro	6.236,21	7.258,84	85,9	1	Majella	66066	1017	1140
Pescocostanzo	4.819,11	5.506,30	87,5	1	Majella	66070	1017	1090
Pettorano sul Gizio	6,42	6.284,93	0,1	0	Majella	66071	1017	1414
Pratola Peligna	995,29	2.867,41	34,7	0	Majella	66075	1017	7528
Rivisondoli	397,41	3.200,13	12,4	0	Majella	66078	1017	688
Roccacasale	1.079,02	1.730,71	62,3	1	Majella	66079	1017	671
Rocca Pia	1.132,42	4.496,15	25,2	0	Majella	66083	1017	176
Roccaraso	582,43	4.991,11	11,7	0	Majella	66084	1017	1702
Sulmona	1.457,10	5.792,88	25,2	0	Majella	66098	1017	24173
Abbateggio	956,82	1.540,16	62,1	1	Majella	68001	1017	371
Bolognano	425,99	1.695,86	25,1	0	Majella	68003	1017	1095
Caramanico Terme	8.498,76	8.499,02	100,0	1	Majella	68007	1017	1872
Lettomanoppello	815,03	1.507,05	54,1	1	Majella	68020	1017	2887
Manoppello	143,13	3.926,30	3,6	0	Majella	68022	1017	6920
Popoli	1.207,10	3.503,99	34,4	0	Majella	68033	1017	5035
Roccamorice	2.105,34	2.505,64	84,0	1	Majella	68034	1017	930
Salle	1.631,65	2.180,37	74,8	1	Majella	68036	1017	291
Sant'Eufemia a Maiella	4.041,85	4.041,85	100,0	1	Majella	68037	1017	263
San Valentino in Abruzzo Citeriore	651,29	1.639,76	39,7	0	Majella	68038	1017	1911
Serramonacesca	1.177,05	2.388,75	49,3	1	Majella	68040	1017	552
Tocco da Casauria	984,83	2.966,82	33,2	0	Majella	68042	1017	2640
Civitella Messer Raimondo	242,03	1.272,11	19,0	0	Majella	69024	1017	818
Fara San Martino	4.074,05	4.469,20	91,2	1	Majella	69031	1017	1379
Gamberale	825,29	1.556,06	53,0	1	Majella	69039	1017	300



Guardiagrele	563,04	5.650,08	10,0	0	Majella	69043	1017	8966
Lama dei Peligni	1.809,61	3.137,19	57,7	1	Majella	69045	1017	1200
Lettopalena	995,71	2.112,89	47,1	1	Majella	69048	1017	339
Montenerodomo	775,68	2.999,90	25,9	0	Majella	69054	1017	656
Palena	8.174,40	9.363,15	87,3	1	Majella	69060	1017	1332
Palombaro	613,98	1.719,29	35,7	0	Majella	69062	1017	1001
Pennapedimonte	3.527,43	4.703,12	75,0	1	Majella	69064	1017	445
Pizzoferrato	1.473,09	3.092,09	47,6	1	Majella	69066	1017	1062
Pretoro	1.645,60	2.612,61	63,0	1	Majella	69069	1017	965
Rapino	802,23	2.029,86	39,5	0	Majella	69071	1017	1275
Taranta Peligna	1.499,37	2.189,88	68,5	1	Majella	69089	1017	353
Bolognola	2.615,97	2.615,97	100,0	1	Monti Sibillini	43005	1018	136
Castelsantangelo sul Nera	7.067,29	7.067,29	100,0	1	Monti Sibillini	43010	1018	260
Cessapalombo	2.018,30	2.757,37	73,2	1	Monti Sibillini	43011	1018	491
Fiastra	7.434,66	14.217,58	52,3	1	Monti Sibillini	43017	1018	656
Pieve Torina	175,54	7.479,94	2,3	0	Monti Sibillini	43038	1018	1389
San Ginesio	1.040,99	7.799,00	13,3	0	Monti Sibillini	43046	1018	3376
Ussita	5.526,15	5.529,59	99,9	1	Monti Sibillini	43056	1018	419
Visso	4.090,90	10.039,93	40,7	0	Monti Sibillini	43057	1018	1076
Valfornace	1.091,29	4.860,01	22,5	0	Monti Sibillini	43058	1018	1015
Arquata del Tronto	4.146,89	9.219,31	45	1	Monti Sibillini	44006	1018	1115
Montegallo	2.939,42	4.846,53	60,6	1	Monti Sibillini	44038	1018	504
Montemonaco	5.716,15	6.780,05	84,3	1	Monti Sibillini	44044	1018	568
Norcia	15.702,98	27.556,89	57,0	1	Monti Sibillini	54035	1018	4888
Preci	2.312,27	8.203,87	28,2	0	Monti Sibillini	54043	1018	704
Amandola	2.528,45	6.922,06	36,5	0	Monti Sibillini	10900 2	1018	3569
Montefortino	5.472,92	7.858,13	69,6	1	Monti Sibillini	10901 5	1018	1117
Calvera	1.245,69	1.600,64	77,8	1	Pollino	76016	1019	384
Carbone	2.945,01	4.856,05	60,6	1	Pollino	76019	1019	608
San Paolo Albanese	3.019,94	3.019,94	100,0	1	Pollino	76020	1019	260
Castelluccio Inferiore	743,21	2.891,97	25,7	0	Pollino	76022	1019	2072
Castelluccio Superiore	2.213,92	3.304,32	67,0	1	Pollino	76023	1019	796
Castelsaraceno	1.044,10	7.476,65	14,0	0	Pollino	76025	1019	1349
Castronuovo di Sant'Andrea	4.715,38	4.752,71	99,2	1	Pollino	76026	1019	1016
Cersosimo	2.465,60	2.465,60	100,0	1	Pollino	76027	1019	622
Chiaromonte	7.007,85	7.007,85	100,0	1	Pollino	76028	1019	1922
Episcopia	2.033,04	2.865,16	71,0	1	Pollino	76030	1019	1389
Fardella	2.907,67	2.908,74	100,0	1	Pollino	76031	1019	631
Francavilla in Sinni	4.681,77	4.681,77	100,0	1	Pollino	76034	1019	4158
Latronico	1.480,48	7.655,15	19,3	0	Pollino	76040	1019	4420
Lauria	392,26	17.652,68	2,2	0	Pollino	76042	1019	12694
Noepoli	4.674,21	4.674,21	100,0	1	Pollino	76055	1019	841
Rotonda	4.292,39	4.292,39	100,0	1	Pollino	76070	1019	3435
San Costantino Albanese	4.324,82	4.324,82	100,0	1	Pollino	76075	1019	686
San Severino Lucano	6.115,91	6.115,91	100,0	1	Pollino	76078	1019	1518
Senise	4.636,19	9.724,54	47,7	1	Pollino	76085	1019	6995
Teana	1.269,93	1.929,85	65,8	1	Pollino	76087	1019	585



Terranova di Pollino	11.306,80	11.306,80	100,0	1	Pollino	76088	1019	1141
Viggiannello	12.087,64	12.087,64	100,0	1	Pollino	76097	1019	2940
San Giorgio Lucano	2.531,42	3.925,30	64,5	1	Pollino	77025	1019	1157
Valsinni	1.252,11	3.226,01	38,8	0	Pollino	77030	1019	1486
Acquaformosa	1.148,20	2.270,16	50,6	1	Pollino	78001	1019	1108
Aieta	2.620,71	4.829,56	54,3	1	Pollino	78005	1019	810
Alessandria del Carretto	1.299,16	4.113,60	31,6	0	Pollino	78007	1019	432
Belvedere Marittimo	542,48	3.702,65	14,7	0	Pollino	78015	1019	9239
Buonvicino	1.944,66	3.059,46	63,6	1	Pollino	78020	1019	2229
Castrovillari	3.590,30	13.063,72	27,5	0	Pollino	78033	1019	22037
Cerchiara di Calabria	4.647,90	8.196,45	56,7	1	Pollino	78036	1019	2344
Civita	2.563,00	2.766,89	92,6	1	Pollino	78041	1019	912
FrancaVilla Marittima	1.570,84	3.304,86	47,5	1	Pollino	78056	1019	2870
Frascineto	2.121,92	2.911,38	72,9	1	Pollino	78057	1019	2074
Grisolia	3.728,44	5.174,84	72,0	1	Pollino	78060	1019	2223
Laino Borgo	2.554,54	5.705,86	44,8	0	Pollino	78063	1019	1879
Laino Castello	3.733,65	3.733,65	100,0	1	Pollino	78064	1019	819
Lungro	617,66	3.555,50	17,4	0	Pollino	78069	1019	2504
Maierà	1.051,33	1.778,13	59,1	1	Pollino	78071	1019	1226
Morano Calabro	8.443,35	11.625,41	72,6	1	Pollino	78083	1019	4413
Mormanno	7.888,16	7.888,16	100,0	1	Pollino	78084	1019	2955
MottaFollone	1.490,39	3.155,13	47,2	1	Pollino	78085	1019	1215
Orsomarso	7.599,10	9.041,31	84,0	1	Pollino	78088	1019	1243
Papasidero	5.215,13	5.521,81	94,4	1	Pollino	78092	1019	696
Plataci	2.085,39	4.941,06	42,2	0	Pollino	78100	1019	733
Praia a Mare	492,15	2.360,74	20,8	0	Pollino	78101	1019	6717
San Basile	140,79	1.867,17	7,5	0	Pollino	78111	1019	1034
San Donato di Ninea	6.645,86	8.239,78	80,7	1	Pollino	78115	1019	1283
Sangineto	816,52	2.756,74	29,6	0	Pollino	78117	1019	1297
San Lorenzo Bellizzi	4.062,85	4.062,85	100,0	1	Pollino	78120	1019	620
San Sosti	2.229,92	4.354,73	51,2	1	Pollino	78128	1019	2169
Santa Domenica Talao	1.726,51	3.609,90	47,8	1	Pollino	78130	1019	1216
Sant'Agata di Esaro	1.023,62	4.765,79	21,5	0	Pollino	78131	1019	1841
Saracena	6.514,62	10.925,05	59,6	1	Pollino	78136	1019	3744
Tortora	1.801,40	5.834,19	30,9	0	Pollino	78149	1019	6163
Verbicaro	2.452,26	3.264,19	75,1	1	Pollino	78153	1019	2948
Acri	1.615,29	20.065,65	8,1	0	Sila	78003	1020	20442
Aprigliano	3.267,11	12.252,59	26,7	0	Sila	78012	1020	2821
Bocchigliero	2.188,30	9.881,65	22,1	0	Sila	78018	1020	1250
Celico	946,44	9.982,99	9,5	0	Sila	78034	1020	2824
Longobucco	11.043,26	21.219,43	52,0	1	Sila	78068	1020	3008
San Giovanni in Fiore	16.596,78	28.246,41	58,8	1	Sila	78119	1020	17059
Spezzano della Sila	3.449,32	8.021,73	43,0	0	Sila	78143	1020	4566
Casali del Manco	12.156,06	16.900,16	71,9	1	Sila	78156	1020	10025
Corigliano-Rossano	1.018,18	34.656,15	2,9	0	Sila	78157	1020	
Albi	2.458,45	2.964,82	82,9	1	Sila	79002	1020	911
Magisano	1.301,71	3.191,50	40,8	0	Sila	79068	1020	1201
Petronà	2.427,76	4.583,93	53,0	1	Sila	79095	1020	2569



Sersale	704,58	5.331,68	13,2	0	Sila	79130	1020	4556
Taverna	7.669,92	13.230,19	58,0	1	Sila	79146	1020	2651
Zagarise	2.008,58	4.931,83	40,7	0	Sila	79157	1020	1604
Cotronei	2.713,96	7.919,03	34,3	0	Sila	10100 9	1020	5465
Mesoraca	997,37	9.473,57	10,5	0	Sila	10101 5	1020	6357
Petilia Policastro	3.453,04	9.836,06	35,1	0	Sila	10101 7	1020	9073
Savelli	1.944,95	4.890,16	39,8	0	Sila	10102 3	1020	1189
Bormio	3.604,98	4.143,14	87,0	1	Stelvio - Stilfserjoch	14009	1021	4194
Livigno	6.260,21	22.729,19	27,5	0	Stelvio - Stilfserjoch	14037	1021	6550
Sondalo	5.521,13	9.545,42	57,8	1	Stelvio - Stilfserjoch	14060	1021	4114
Valdidentro	11.087,30	22.672,50	48,9	1	Stelvio - Stilfserjoch	14071	1021	4131
Valdisotto	2.213,80	8.957,18	24,7	0	Stelvio - Stilfserjoch	14072	1021	3601
Valfurva	21.032,04	21.498,99	97,8	1	Stelvio - Stilfserjoch	14073	1021	2581
Ponte di Legno	5.023,64	10.041,93	50,0	1	Stelvio - Stilfserjoch	17148	1021	1730
Temù	1.247,46	4.325,82	28,8	0	Stelvio - Stilfserjoch	17184	1021	1105
Veza d'Oglio	3.088,60	5.414,71	57,0	1	Stelvio - Stilfserjoch	17198	1021	1443
Vione	1.363,13	3.526,56	38,7	0	Stelvio - Stilfserjoch	17202	1021	689
Glorenza/Glurns	846,36	1.321,91	64,0	1	Stelvio - Stilfserjoch	21036	1021	887
Laces/Latsch	3.533,11	7.870,82	44,9	1	Stelvio - Stilfserjoch	21037	1021	5216
Lasa/Laas	6.172,18	11.022,52	56,0	1	Stelvio - Stilfserjoch	21042	1021	4028
Malles Venosta/Mals	469,02	24.743,02	1,9	0	Stelvio - Stilfserjoch	21046	1021	5265
Martello/Martell	14.278,02	14.278,02	100,0	1	Stelvio - Stilfserjoch	21049	1021	853
Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch	4.135,02	5.100,27	81,1	1	Stelvio - Stilfserjoch	21067	1021	3606
Silandro/Schlanders	2.519,02	11.517,34	21,9	0	Stelvio - Stilfserjoch	21093	1021	6181
Stelvio/Stilfs	14.157,72	14.164,02	100,0	1	Stelvio - Stilfserjoch	21095	1021	1150
Tubre/Taufers im Münstertal	972,66	4.626,76	21,0	0	Stelvio - Stilfserjoch	21103	1021	981
Ultimo/Ulten	6.277,54	20.812,52	30,2	0	Stelvio - Stilfserjoch	21104	1021	2871
Peio	10.122,98	16.231,89	62,4	1	Stelvio - Stilfserjoch	22136	1021	1832
Pellizzano	558,23	4.836,04	11,5	0	Stelvio - Stilfserjoch	22137	1021	779
Rabbi	6.882,20	13.278,94	51,8	1	Stelvio - Stilfserjoch	22150	1021	1363
Aurano	1.111,48	2.114,36	52,6	1	Val Grande	10300 5	1022	115
Beura-Cardezza	382,27	2.852,70	13,4	0	Val Grande	10301 1	1022	1473
Caprezzo	217,85	731,21	29,8	0	Val Grande	10301 8	1022	163
Cossogno	3.335,57	4.026,69	82,8	1	Val Grande	10302 3	1022	664
Intragna	354,64	989,39	35,8	0	Val Grande	10303 7	1022	108
Malesco	1.093,60	4.290,21	25,5	0	Val Grande	10304 1	1022	1416
Miazzina	1.549,15	2.126,86	72,8	1	Val Grande	10304 5	1022	370
Premosello-Chiovenda	1.624,98	3.421,72	47,5	1	Val Grande	10305 7	1022	1978
San Bernardino Verbano	1.449,95	2.670,58	54,3	1	Val Grande	10306 1	1022	1319
Santa Maria Maggiore	231,39	5.365,77	4,3	0	Val Grande	10306 2	1022	1301
Trontano	1.849,37	5.677,47	32,6	0	Val Grande	10306 8	1022	1652
Vogogna	643,20	1.561,13	41,2	0	Val Grande	10307	1022	1737



						7		
Valle Cannobina	879,73	5.560,50	15,8	0	Val Grande	10307 ₉	1022	
Boscoreale	27,69	1.134,71	2,4	0	Vesuvio	63008	1023	27927
Boscotrecase	408,04	753,08	54,2	1	Vesuvio	63009	1023	10247
Ottaviano	945,84	2.002,22	47,2	1	Vesuvio	63051	1023	23710
Pollena Trocchia	248,55	801,59	31,0	0	Vesuvio	63056	1023	13478
Ercolano	1.102,60	1.989,43	55,4	1	Vesuvio	63064	1023	52763
San Giuseppe Vesuviano	288,60	1.417,32	20,4	0	Vesuvio	63068	1023	31612
San Sebastiano al Vesuvio	70,06	264,67	26,5	0	Vesuvio	63070	1023	9057
Sant'Anastasia	558,41	1.874,15	29,8	0	Vesuvio	63072	1023	27690
Somma Vesuviana	1.139,50	3.064,45	37,2	0	Vesuvio	63079	1023	34981
Terzigno	1.670,59	2.350,04	71,1	1	Vesuvio	63082	1023	18584
Torre del Greco	1.360,69	3.063,27	44,4	0	Vesuvio	63084	1023	85332
Trecase	258,33	621,33	41,6	0	Vesuvio	63091	1023	8969
Massa di Somma	228,04	304,22	75,0	1	Vesuvio	63092	1023	5353
Pantelleria	-	-	-	1	Pantelleria	81014	1024	7759

20A06068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tractana»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 148/2020 del 26 ottobre 2020

Procedure europee n.:

BE/H/0175/001/E/002;

BE/H/0175/001/II/010/G;

BE/H/0175/001/IA/011.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TRACTANA, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tilman SA con sede legale e domicilio fiscale in 15, ZI Sud 5377 Baillonville - Belgio.

Confezioni:

«compresse rivestite» 28 compresse in blister Pvc/LDPE/Pvdc-Al - A.I.C. n. 047839016 (in base 10) 1FMXT8 (in base 32);

«compresse rivestite» 42 compresse in blister Pvc/LDPE/Pvdc-Al - A.I.C. n. 047839028 (in base 10) 1FMXTN (in base 32);

«compresse rivestite» 98 compresse in blister Pvc/LDPE/Pvdc-Al - A.I.C. n. 047839030 (in base 10) 1FMXTQ (in base 32);

«compresse rivestite» 98x1 compresse in blister Pvc/Ldpe/Pvdc-Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047839042 (in base 10) 1FMXU2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa rivestita contiene 200 mg di estratto secco di passiflora incarnata L., herba (equivalenti a 700 mg_1000 mg di passiflora);

solvente di estrazione: etanolo 60% VIV;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina, povidone, sodio amido glicolato (tipo A), olio di cotone idrogenato, silice colloidale anidra fosfato tricalcico;

rivestimento:

alcol polivinilico, diossido di titanio (E 171), macrogol, talco, ossido di ferro rosso (E 172);

eccipiente nell'estratto: maltodestrina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Tilman SA - 15, ZI Sud 5377 Baillonville - Belgio.

Indicazioni terapeutiche: medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale indicato per alleviare i sintomi lievi di stress mentale, come ad esempio il nervosismo, l'ansia o l'irritabilità e per favorire il sonno.

Il prodotto è un medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data.

«Tractana» è indicato negli adulti e nei bambini di età superiore a dodici anni.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC-medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05969**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Ubertini».**

Con il provvedimento n. aM - 102/2020 del 29 ottobre 2020 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Brescia (BS), via A. Bianchi, 9, rilasciata alla società Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno Ubertini».

20A06073**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact Lat»**

Con determina aRM - 191/2020 - 3733 del 21 ottobre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Farmaroc S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: TRANSACT LAT.

Confezione: 044820013.

Descrizione: «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06074**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Brufen» e «Pantorc».**

Con determina aRM - 190/2020 - 3516 del 21 ottobre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Global Pharmacies Partner Health S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: BRUFEN.

Confezione: 044827018.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 044788014.

Descrizione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 044788026.

Descrizione: 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06075**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Congescor» e «Lansox».**

Con determina aRM - 189/2020 - 3516 del 21 ottobre 2020 è stata revocata, su rinuncia della Global Pharmacies Partner Health S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: CONGESCOR.

Confezione: 044800011.

Descrizione: 28 compresse in blister PVC/AL da 2.5 mg.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: LANSOX.

Confezione: 044789016.

Descrizione: «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: LANSOX.

Confezione: 044789028.

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06076

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2020-2024, della Riserva naturale statale di Torre Guaceto, ricadente nel territorio della Regione Puglia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 192 del 1° settembre 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2020-2024 della Riserva naturale statale di Torre Guaceto, ricadente nella Regione Puglia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A06019

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2018-2022, del Parco nazionale del Pollino, ricadente nel territorio della Regione Basilicata e della Regione Calabria.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 166 del 4 agosto 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2018-2022 del Parco nazionale del Pollino, ricadente nel territorio della Regione Basilicata e della Regione Calabria, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A06020

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2019-2023, del Parco nazionale dei Monti Sibillini, ricadente nel territorio della Regione Marche e della Regione Umbria.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 196 del 1° settembre 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2019-2023 del Parco nazionale dei Monti Sibillini, ricadente nel territorio della Regione Marche e della Regione Umbria, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A06021

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali: «Grotticelle», «Coste Castello», «Metaponto», «I Pisconi», «Monte Croccia», «Agromonte Spacciaboschi», ricadenti nel territorio della Regione Basilicata.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 181 del 26 agosto 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2017-2021 delle Riserve naturali statali: «Grotticelle», «Coste Castello», «Metaponto», «I Pisconi», «Monte Croccia», «Agromonte Spacciaboschi», ricadenti nel territorio della Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A06022

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2020-2024, della Riserva naturale statale Tenuta di Castelporziano, ricadente nel territorio della Regione Lazio.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 182 del 26 agosto 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2020-2024 della Riserva naturale statale Tenuta di Castelporziano, ricadente nel territorio della Regione Lazio, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A06023

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2018-2022, del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri e Lagonegrese, ricadente nel territorio della Regione Basilicata.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 194 del 1° settembre 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2018-2022 del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri e Lagonegrese, ricadente nella Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

20A06024

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2019-2023, della Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nel territorio della Regione Lazio.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 195 del 1° settembre 2020, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano AIB) 2019-2023 della Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nella Regione Lazio, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

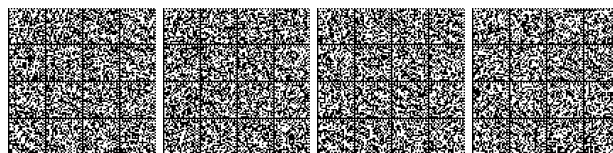
20A06025

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo al nuovo cronoprogramma concernente il concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020.

Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca in data 9 novembre 2020 è stato definito il nuovo cronoprogramma concernente il concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020. Il testo del decreto è consultabile sul sito www.miur.gov.it e sul sito www.universitaly.it

20A06176



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 dell'8 settembre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.».

20A06067

Destituzione dall'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto dirigenziale in data 30 ottobre 2020, il notaio Benedetta Bruno, nata a Milano il 13 febbraio 1969, residente nel Comune di Galatina (distretto notarile di Lecce), è stata destituita dall'esercizio della funzione notarile.

20A06111

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 del 21 ottobre 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2040.

20A06157

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 262 del 22 ottobre 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 23 ottobre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2048.

20A06158

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte 23 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 266 del 26 ottobre 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2057.

20A06159

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

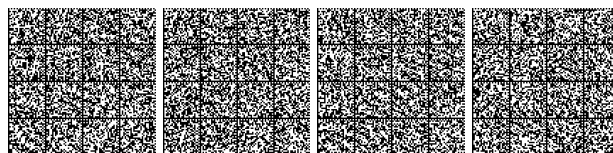
Nomina della prof.ssa Rosanna Nisticò a commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della zona economica speciale nella Regione Calabria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 2020, visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 ottobre 2020, al n. 3055, e registrato alla Corte dei conti in data 22 ottobre 2020, al n. 2374, la prof.ssa Rosanna Nisticò, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è nominata, per il periodo di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla data del provvedimento, commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il Comitato di indirizzo della zona economica speciale nella Regione Calabria.

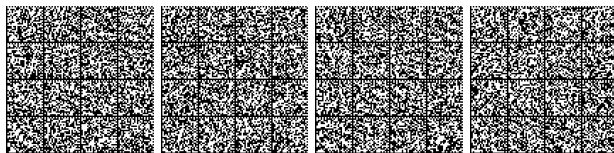
20A06072

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-279) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

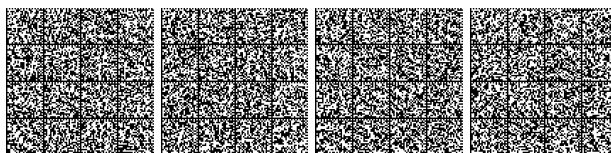
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

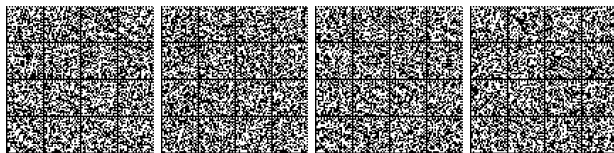
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

